SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 219

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 19 settembre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 19 settembre 1994, n. 539.

Disposizioni urgenti per l'attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi interventi a sostegno delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, nonché di introdurre talune modifiche al testo unico sulle tossicodipendenze;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di favorire interventi a favore degli stranieri extracomunitari immigrati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Ai fini di una più corretta predisposizione progettuale delle iniziative, nonché della verifica dell'attuazione dei progetti finanziati ai sensi del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato testo unico, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, un nucleo operativo composto da tredici esperti, di cui otto in rappresentanza, rispettivamente, delle Amministrazioni del tesoro, dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, scelti prioritariamente tra il personale con qualifica dirigenziale, da quattro esperti particolarmente competenti nel settore della prevenzione e delle verifiche di efficienza e di efficacia e da un rappresentante delle associazioni delle famiglie. I membri del nucleo operativo sono rinnovati ogni anno per un terzo a decorrere dallo scadere del secondo anno. Non si può far parte del nucleo operativo per più di cinque anni. Il nucleo operativo riferisce periodicamente sull'attività svolta al Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale.

2. I componenti del nucleo operativo in rappresentanza delle amministrazioni dello Stato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, e sono collocati fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I rimanenti componenti del nucleo operativo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero collocati fuori ruolo se appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

3. Il nucleo operativo, nell'espletamento dei propri compiti, collabora, se richiesto, alla predisposizione dei progetti esecutivi da sottoporre a finanziamento ai sensi dell'articolo 2 e, comunque, acquisisce le necessarie informazioni sulle attività svolte dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dai comuni interessati e dai soggetti ammessi a contributo, che sono tenuti a fornirle. I componenti del nucleo operativo possono accedere ai luoghi di esecuzione dei progetti al fine di constatarne lo stato di realizzazione e di effettuare ogni altra rilevazione utile per la verifica e il monitoraggio dell'attuazione dei progetti e della loro efficacia, anche ai fini di un costante miglioramento della qualità delle iniziative da realizzare nell'ambito della prevenzione e del recupero.

4. L'onere per il funzionamento del nucleo operativo di cui al comma 1 è valutato in lire 400 milioni annui, a decorrere dal 1993, cui si provvede a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 2, comma 1. Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Ai fini del coordinamento della attività di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti, nonché delle attività finalizzate alla erogazione dei contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134 del testo unico, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il «Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga». A tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, come indicati alla tabella *C* allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni medesimi, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. A valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere finanziati, previa presentazione di studi di fattibilità indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, progetti mirati alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze elaborati da:

a) Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nella misura complessivamente non superiore al 25 per cento dello stanziamento totale del Fondo. Detti progetti debbono essere finalizzati alla formazione del personale nel settore specifico, ad iniziative di informazione e sensibilizzazione, alla ricerca di nuove metodologie per il miglioramento dei servizi, alla razionalizzazione dei dati informativi ed alla valutazione e monitoraggio dei progetti realizzati;

b) enti locali e unità sanitarie locali maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno. Al finanziamento dei progetti possono accedere prioritariamente le aree del Mezzogiorno e gli enti locali e le unità sanitarie locali che intendono attivare servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio, quali i centri di prima accoglienza e le «unità da strada» finalizzati, nell'emergenza, alla riduzione del danno. In questo ultimo caso i progetti dovranno prevedere adeguate modalità di informazione e la fornitura di presidi sanitari;

c) enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati, che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del testo unico, ovvero, in caso di mancata istituzione dell'albo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con l'unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, per progetti mirati a sostenere attività di recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti;

d) regioni per la formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici e privati convenzionati per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi. Per il finanziamento di tali iniziative è destinata una quota pari al 3 per cento del totale degli stanziamenti previsti per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

3. Le somme stanziate per il Fondo di cui al comma 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario possono esserlo, per gli stessi fini, in quello successivo.

4. All'esame istruttorio dei progetti, inoltrati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali dai soggetti indicati al comma 2, lettere *a), b), c)* e *d)*, provvede la commissione di cui all'articolo 127, comma 6, del testo unico. Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi degli articoli 131, 132 e 134 del testo unico, la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, nonché da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI. Ai componenti della commissione è dovuto un compenso nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

5. L'approvazione dei progetti di cui al comma 2 è disposta con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, di cui all'articolo 1 del testo unico.

6. Al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dall'anno 1993, dai soggetti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 si provvede mediante aperture di credito intestate, rispettivamente, al sindaco o al presidente dell'ente locale interessato ed al prefetto nella cui competenza territoriale ricadano gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in qualità di funzionari delegati.

7. Il funzionario delegato può disporre una anticipazione fino al 50 per cento dell'importo del finanziamento assentito. I successivi pagamenti sono disposti sulla base degli stati di avanzamento dell'esecuzione dei singoli progetti regolarmente documentati.

8. Il funzionario delegato, in deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato, può mantenere in contabilità speciale e gestire le somme accreditate, anche oltre i termini previsti per la rendicontazione e comunque non oltre l'anno successivo, previa autorizzazione del Dipartimento per gli affari sociali. La deroga si applica anche per le somme accreditate ai prefetti quali funzionari delegati al pagamento per i progetti finanziati ai sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico, relativamente all'esercizio finanziario per l'anno 1993, residui 1992.

9. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 6 sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

10. All'articolo 100, comma 5, del testo unico sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per gli interventi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti.».

11. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, è fatto obbligo alle regioni di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione annuale sull'impiego dei fondi ad esse trasferiti per la finalità di cui al comma 2, lettera *d)*, e sugli specifici risultati conseguiti.

12. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, deve contenere una dettagliata analisi delle attività relative all'erogazione dei contributi indicati nel presente articolo.

13. È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente articolo.

Art. 3.

1. All'articolo 1 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea del comma 8 è sostituito dal seguente:

«L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:»;

b) nella lettera *h)* del comma 8 è aggiunto il seguente periodo: «Le altre strutture pubbliche che provvedono all'acquisizione ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia comunicano periodicamente all'Osservatorio i dati in loro possesso.»;

c) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota non superiore ad un decimo della somma prevista può essere utilizzata, ferme restando le attuali dotazioni organiche, per l'istituzione, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di uno "sportello per il cittadino" per informazioni, assistenza e indirizzo nel campo della prevenzione, del recupero e della riabilitazione.»;

d) al comma 14 le parole: «31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo».

Art. 4.

1. All'articolo 128 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*4-bis*. La costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a comunità terapeutiche di cui al comma 1, nonché ogni altro intervento edificativo necessario per il conseguimento delle finalità, sia di recupero socio-sanitario che di reinserimento socio-lavorativo, delle suddette comunità, rientrano nella previsione di cui all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, a condizione che su detti immobili ed interventi edificativi sia posto un vincolo almeno cinquantennale di destinazione d'uso a comunità terapeutiche.».

2. All'articolo 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, che provvede a trasmettere la domanda al Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio, entro sessanta giorni, corredandola con il proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale può chiedere che la questione sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri.».

Art. 5.

1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento dei compiti di cui al decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT ad alta utenza, sono conferiti, fino alla data del 31 dicembre 1994, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, fatta eccezione dell'idoneità per il personale medico, e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno sei anni con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.

2. I posti di coadiutore istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT a media e bassa utenza, sono conferiti, fino alla data del 31 dicembre 1994, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità di cui al comma 1, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica di coadiutore nel profilo professionale di appartenenza e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno quattro anni o con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.

3. I posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei commi 1 e 2 e quelli che si renderanno disponibili dopo il 31 dicembre 1994 saranno attribuiti al solo personale medico mediante concorsi pubblici.

4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti negli organici dei SERT in attuazione del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio massimo previsto per il *curriculum* formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti l'attività svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope.

5. Non si applica ai concorsi pubblici di cui al comma 4 la disposizione prevista dall'articolo 8, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 6.

1. Le somme rese disponibili per effetto della revoca del contributo di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono versate dalle regioni interessate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 7.

1. La Commissione per la parità e per le pari opportunità tra uomo e donna si avvale di un coordinatore, particolarmente esperto nelle materie di specifica competenza, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente della Commissione.

2. Le somme destinate alla realizzazione delle finalità della Commissione, contenute, in ogni caso, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, potranno essere utilizzate anche per riconoscere ai componenti della Commissione e dei gruppi di lavoro istituiti nell'ambito della stessa, al coordinatore ed ai segretari, gettoni di presenza per l'attività svolta in seno al collegio, nella misura da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, nonché per fronteggiare ogni altra spesa anche di rappresentanza.

3. Le spese di cui al presente articolo non impegnate entro l'anno di competenza possono esserlo nell'anno successivo.

4. All'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 1990, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea è sostituito dal seguente:

«*1.* La Commissione dura in carica tre anni ed è composta da trenta donne, nominate dal Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto:»;

b) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* quattro, prescelte nell'ambito delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;».

Art. 8.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 15 settembre 1994. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GUIDI, *Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale*

MARONI, *Ministro dell'interno*

TREMONTI, *Ministro delle finanze*

DINI, *Ministro del tesoro*

COSTA, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0581

DECRETO-LEGGE 19 settembre 1994, n. **540.**

Disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni sanitarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare norme che consentano di assicurare l'effettuazione dei controlli in merito al pagamento della quota fissa individuale annua di cui all'articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 1993 possono indicare nella stessa gli estremi del versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base di cui all'articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, dovuta per il medesimo anno.

Art. 2.

1. Qualora dai controlli eseguiti dal sistema informativo del Ministero delle finanze, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro della sanità in data 25 giugno 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1993, risulti l'omissione, l'incompletezza o la tardività dei versamenti della quota fissa di cui all'articolo 1, le regioni e le province autonome procedono al recupero delle somme non versate, maggiorate del cinquanta per cento a titolo di sanzione amministrativa.

2. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 è sospesa fino alla data di entrata in vigore della legge finanziara per il 1995.

Art. 3.

1. Per le prestazioni rese, a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati, dal Ministero della sanità, dall'Istituto superiore di sanità e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro sono dovuti le tariffe e i diritti specificati nell'allegato 2 al decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario n. 21 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 15 marzo 1991, nell'allegato 1 al decreto del Ministro della sanità 19 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 1993, negli allegati ai decreti del Ministro della sanità 20 maggio 1993, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 1993 e nella tabella *A* allegata al decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 1992.

2. Gli importi delle tariffe di cui alla voce n. 9 dell'allegato 1 al citato decreto del Ministro della sanità 19 luglio 1993 sono così rideterminati: «40 milioni per ogni dosaggio o forma farmaceutica; la tariffa è ridotta a L. 20.000.000 se la domanda è presentata ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e seguenti, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178».

3. Le entrate concernenti i diritti e le tariffe di cui ai commi 1 e 2 sono utilizzate per le attività di controllo, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero della sanità, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché, per una quota non superiore al 20 per cento delle predette entrate, per le finalità di cui agli articoli 49 e 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, nel rispetto dei limiti delle direttive della contrattazione, è istituita una specifica indennità per l'incentivazione del personale del predetto Ministero.

5. È abrogato il comma 12 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro della sanità*

TREMONTI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0582

DECRETO-LEGGE 19 settembre 1994, n. **541.**

Disposizioni urgenti in materia di riorganizzazione degli organi collegiali del Ministero dell'ambiente.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto l'articolo 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, ed in particolare l'articolo 18, comma 5;

Visto l'articolo 1-*bis* del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti il riordino delle commissioni e dei comitati tecnico-scientifici operanti presso il Ministero dell'ambiente;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il comitato scientifico di cui all'articolo 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è soppresso.

Art. 2.

1. Il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 15 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, è soppresso.

Art. 3.

1. Le competenze spettanti agli organi di cui agli articoli 1 e 2 sono trasferite alla commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale di cui all'articolo 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Art. 4.

1. Il numero complessivo dei componenti del Consiglio nazionale per l'ambiente di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è ridotto a 21 unità, ivi compreso il Ministro dell'ambiente, che lo presiede.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente adotta, con le procedure di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio nazionale per l'ambiente, con il quale si procederà a definire, altresì, la struttura organizzativa e la composizione rappresentativa del medesimo, anche sulla base delle categorie già indicate nell'articolo 12 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Art. 5.

1. Il numero complessivo dei componenti della commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale di cui all'articolo 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed all'articolo 17, comma 33, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è ridotto a 29 unità.

2. Il Ministro dell'ambiente procede alla ricostituzione della commissione di cui al comma 1, che durerà in carica cinque anni, nonché alla nomina del suo presidente, che sarà scelto tra esperti particolarmente qualificati quali magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, dirigenti generali dello Stato o di enti pubblici, docenti universitari, anche in quiescenza.

3. La commissione tecnico-scientifica, nella attuale composizione, continua a svolgere le proprie funzioni sino all'avvenuto insediamento dell'organo ricostituito ai sensi del presente articolo.

Art. 6.

1. Il numero complessivo dei componenti della commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, istituita dall'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è ridotto a 15 unità, compreso il presidente, che sarà scelto tra esperti particolarmente qualificati quali docenti universitari, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, dirigenti dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, e comunque soggetti di comprovata qualificazione professionale.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, provvede alla ricostituzione della commissione di cui al comma 1, che durerà in carica cinque anni, ed alla nomina del presidente.

3. La commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, nella sua attuale composizione, continua a svolgere le proprie funzioni sino all'avvenuto insediamento dell'organo ricostituito ai sensi del presente articolo.

Art. 7.

1. Il numero complessivo degli esperti previsto dall'articolo 3, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è ridotto a 7 unità, che sono nominati dal Ministro dell'ambiente tra esperti particolarmente qualificati.

Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente*

URBANI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0583

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1994, n. **542**.

Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare sul territorio nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 2, commi 7, 8 e 9;

Visti i decreti del Ministro della sanità, rispettivamente, in data 29 novembre 1985, 2 agosto 1991 e 3 agosto 1993;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 aprile 1994;

Considerato che i termini per l'emissione del parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono scaduti in data 15 maggio 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro della sanità;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di autorizzazione all'installazione e all'utilizzo di apparecchiature a risonanza magnetica per uso diagnostico (nel seguito denominate apparecchiature R.M.) sul territorio nazionale.

2. Ai fini del presente regolamento, per «Ministero» si intende il Ministero della sanità.

Art. 2.

Determinazione degli «standards»

1. Gli «standards» di sicurezza ed impiego per le apparecchiature R.M. sono fissati con decreto del Ministro della sanità, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e aggiornati, con la medesima procedura, in relazione all'evoluzione tecnologica, anche su domanda delle imprese produttrici.

2. Fino all'emanazione dei predetti decreti gli «standards» sono quelli previsti dal decreto ministeriale 2 agosto 1991, allegati 1 e 4, e dal relativo aggiornamento di cui al decreto ministeriale 3 agosto 1993, allegati *A* e *B*.

Art. 3.

Apparecchiature non soggette ad autorizzazione

1. Con decreto del Ministro della sanità, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza nel lavoro, sono individuate le apparecchiature R.M. non soggette ad autorizzazione e ne sono stabiliti i relativi «standards» di sicurezza ed impiego.

2. Le apparecchiature R.M. «settoriali» — dedicate, cioè, agli arti —, utilizzanti elettromagneti e/o magneti permanenti o misti, con valori di campo statico di induzione magnetica non superiori a 0,5 Tesla, non sono soggette a autorizzazione all'installazione ed all'uso.

3. Le predette apparecchiature possono essere installate in tutte le strutture sanitarie pubbliche o private, comprese quelle non dotate del servizio di radiologia diagnostica.

4. Le apparecchiature operano sotto la responsabilità di uno specialista medico radiologo, il quale dovrà garantire il rispetto delle seguenti norme minime di sicurezza. Le linee isomagnetiche a 0,5 milliTesla (5 Gauss) debbono essere comprese in ogni loro parte all'interno del locale in cui è installata l'apparecchiatura. Il locale deve considerarsi zona ad accesso controllato, con:

divieto di accesso a persone non autorizzate;

approntamento di idonea segnaletica che interdica l'accesso ai portatori di pace-makers ed alle altre categorie di persone per cui esiste controindicazione alla esposizione al campo magnetico;

divieto di introduzione di oggetti ferromagnetici mobili.

Art. 4.

Collocazione delle apparecchiature R.M.

1. La collocazione delle apparecchiature R.M. soggette ad autorizzazione deve rispettare i seguenti criteri:

a) adeguamento alla domanda di prestazione attuale o prevista secondo quanto stabilito dalla programmazione sanitaria della regione o della provincia autonoma;

b) integrazione con strutture .specialistiche già esistenti finalizzata al loro utilizzo multi-specialistico di diagnostica mediante immagini o mono-specialistico limitatamente a unità autonome di diagnosi e cura di elevata qualificazione cardiologica e/o cardiochirurgica, neurologica e/o neurochirurgica; ospedali specializzati ortopedico-traumatologici.

2. La collocazione di apparecchiature R.M. con valori di campo statico di induzione magnetica superiore a 2 Tesla, è consentita esclusivamente presso grandi complessi di ricerca e studio ad alto livello scientifico (università ed enti di ricerca, policlinici, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), ai fini della validazione clinica di metodologie di R.M. innovative.

Art. 5.

Apparecchiature soggette ad autorizzazione regionale

1. Le apparecchiature R.M. con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 2 Tesla sono soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della regione o provincia autonoma.

2. L'autorizzazione è data previa verifica della compatibilità dell'installazione rispetto alla programmazione sanitaria regionale o delle province autonome.

3. La domanda di autorizzazione all'installazione deve essere presentata alla competente autorità sanitaria regionale o provinciale corredata dalla dichiarazione di conformità agli «standards» di cui all'art. 2 del presente regolamento, firmata dal legale rappresentante del presidio in cui l'apparecchiatura deve essere installata.

4. L'autorità sanitaria si pronuncia sulla domanda entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa; decorso inutilmente tale termine l'autorizzazione si intende concessa.

Art. 6.

Apparecchiature soggette ad autorizzazione ministeriale

1. Le apparecchiature R.M. con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 2 Tesla, sono soggette ad autorizzazione all'installazione ed all'uso da parte del Ministero, sentito il Consiglio superiore di sanità, l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza nel lavoro. L'autorizzazione deve essere rinnovata ogni cinque anni e può essere revocata in qualunque momento al venir meno anche parziale delle condizioni di rilascio.

2. La domanda di autorizzazione deve essere corredata dalla dichiarazione di conformità agli «standards» di cui all'art. 2 del presente regolamento firmata dal legale rappresentante del presidio in cui l'apparecchiatura deve essere installata, nonché dalla documentazione relativa a:

a) progetto della ricerca scientifica o clinica programmata da cui risultino le motivazioni che rendono necessario l'uso di campi magnetici superiori a 2 Tesla;

b) caratteristiche e prestazioni tecniche;

c) prestazioni dell'apparecchiatura, con specifico riferimento alle esigenze tecnico-scientifiche della ricerca clinica programmata;

d) descrizione del sito di installazione ed aree adiacenti;

e) controlli di sicurezza.

3. Alla fine del periodo di utilizzo, deve essere inviata al Ministero una circostanziata relazione sui risultati della ricerca con particolare riguardo a:

a) efficacia clinica;

b) analisi del rapporto rischio/beneficio;

c) analisi dell'impegno economico;

d) verifiche di funzionalità;

e) verifiche di produttività;

f) controlli di sicurezza e soglie di esposizione specifici per campi superiori a 2 Tesla;

g) requisiti quali-quantitativi del personale;

h) requisiti in merito a controlli di qualità.

4. Le apparecchiature R.M. con valori di campo statico di induzione magnetica superiori a 4 Tesla possono essere autorizzate esclusivamente per specifiche, motivate esigenze di ricerca sperimentale scientifica o clinica, ed utilizzate limitatamente agli arti. L'autorizzazione è concessa per ogni singolo protocollo di studio proposto e con definizione del periodo temporale necessario al suo svolgimento.

Art. 7.

Vigilanza e controlli

1. La vigilanza sulle apparecchiature R.M. è demandata all'unità sanitaria locale.

2. Accertamenti ispettivi per verificare la conformità della installazione e dell'uso delle apparecchiature alle prescrizioni possono essere effettuati in ogni tempo dal Ministero, nonché dall'Istituto superiore di sanità e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza nel lavoro anche su richiesta del Ministero stesso, della regione o provincia autonoma.

3. L'accertata violazione delle prescrizioni può comportare la sospensione temporanea o la revoca dell'autorizzazione.

Art. 8.

Norme abrogate

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1985, nonché gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto ministeriale 2 agosto 1991 e gli articoli 1 e 3 del decreto ministeriale 3 agosto 1993.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

URBANI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

COSTA, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli* BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1994
Atti di Governo, registro n. 93, foglio n. 13

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti

— Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

— La legge n. 241/1990 reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

— Si riporta il testo dell'art. 2, commi 7, 8 e 9, della legge n. 537/1993, recante interventi correttivi di finanza pubblica:

«Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attività privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7.

I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi:

A) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa,

B) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento;

C) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione, e uniformazione dei relativi tempi di conclusione;

D) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

E) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

F) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti;

G) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale;

H) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo».

— Si riporta il testo del dispositivo del D.M. 29 novembre 1985, recante disciplina dell'autorizzazione e uso delle apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica nucleare (R.M.N.) sul territorio nazionale:

«Art. 1. — Le apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica nucleare sono incluse nell'elenco dei presidi medici e chirurgici e sono soggette ad autorizzazione del Ministro della sanità per quanto concerne il commercio, l'installazione e l'uso».

«Art. 2. — Chiunque intende procedere alla installazione di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare ad uso diagnostico deve fare domanda di autorizzazione al Ministero della sanità - Direzione generale degli ospedali, con le seguenti indicazioni:

a) tipo di apparecchiatura a risonanza magnetica nucleare con menzione esplicita della intensità del campo magnetico e del tipo di magnete (resistivo o superconduttore) che si intende utilizzare oltreché delle finalità d'uso di tale apparecchiatura (diagnostica mediante immagini o diagnostica mediante immagini e spettroscopia in vivo);

b) descrizione con relativa documentazione del sito di installazione dell'apparecchiatura, dei sistemi di schermatura del campo magnetico e della radiofrequenza, con allegata planimetria dei locali destinati alla macchina, alla strumentazione di controllo e di visualizzazione dei risultati, alla preparazione del paziente, all'archivio dati, ai servizi, agli uffici ecc. Nella planimetria dovrà risultare l'indicazione dei limiti delle diverse aree ed accesso controllato. Dovranno essere altresì descritte le misure adottate entro tali limiti per la sicurezza dei pazienti, dei volontari, dei lavoratori e dei visitatori;

c) documentazione sulla disponibilità dei mezzi tradizionali di diagnostica per immagini (tomografia assiale computerizzata, angiografia, medicina nucleare, ultrasonografia ecc.);

d) l'elenco degli esperti in diagnostica per immagini, degli esperti in tecnologia della risonanza magnetica nucleare e degli esperti nei campi interdisciplinari previsti per la utilizzazione della risonanza magnetica nucleare con spettroscopia in vivo. Per ciascuno di essi deve essere prodotta la documentazione sulla loro specifica competenza (*curriculum* professionale, pubblicazioni, ecc.);

e) indicazione quantitativa e qualitativa della presumibile patologia afferente dal relativo bacino di utenza;

f) previsione del carico lavorativo e conseguente modalità di gestione anche al fine di garantire la più ampia utilizzazione dell'apparecchiatura onde valutare la validità della indagine basata sulla risonanza magnetica nucleare su una più ampia varietà di patologie».

«Art. 3. — Sulla base dell'accertamento positivo, nell'ambito delle rispettive competenze, da parte dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro dei requisiti di cui all'articolo precedente, sentito il Consiglio superiore di sanità, è autorizzato l'uso sperimentale delle apparecchiature per un periodo di due anni, a partire dalla loro entrata in esercizio».

«Art. 4. — Alla fine del periodo sperimentale, l'utilizzatore presenta al Ministero della sanità - Direzione generale ospedali, una relazione sulle forme patologiche esaminate, fatto salvo l'anonimato dei pazienti, esprimendo un giudizio sulla validità della indagine basata sulla risonanza magnetica nucleare in rapporto alle altre tecniche diagnostiche.

Sulla scorta dei risultati il Ministero valuterà la opportunità di considerare conclusa o meno la fase sperimentale».

«Art. 5. — L'autorizzazione all'installazione ed all'uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica nucleare viene rilasciata dal Ministro della sanità sulla base dei risultati conseguiti nella fase sperimentale.

Essa deve essere rinnovata ogni cinque anni, ma può essere revocata in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte le condizioni che ne hanno consentito il rilascio.

Il Ministero della sanità può disporre in ogni tempo accertamenti ispettivi per verificare la conformità dell'uso delle apparecchiature alle apposite prescrizioni, nonché la funzionalità delle medesime».

— Si riporta il testo del dispositivo del D.M. 2 agosto 1991, recante autorizzazione alla installazione ed uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica:

«Art. 1 *(Criteri generali per l'installazione e l'utilizzo di apparecchiature a risonanza magnetica per uso diagnostico)*. — 1. L'installazione e l'utilizzo delle apparecchiature a risonanza magnetica per uso diagnostico (nel seguito denominate apparecchiature RM) sono consentiti presso presidi pubblici o privati nel rispetto delle seguenti norme tecniche e procedure amministrative, uniformi sul territorio nazionale.

2. I presidi pubblici o privati convenzionati con il Servizio sanitario nazionale i cui oneri gravino comunque su fondi pubblici debbono, inoltre, assicurare per l'installazione e l'utilizzo delle apparecchiature di cui al primo comma:

a) massima accessibilità in rapporto alle caratteristiche orogeografiche e di prevalenza delle affezioni morbose nel territorio;

b) sviluppo preferenziale delle prestazioni ambulatoriali integrate da efficaci collegamenti tra strutture di ricovero ed extra-ospedaliere;

c) utilizzazione ottimale delle dotazioni strumentali e delle competenze professionali disponibili, collegando la produttività delle seconde alla potenzialità delle prime».

«Art. 2 *(Protezione e sorveglianza)*. — 1. La protezione e la sorveglianza fisica e medica degli operatori, dei pazienti e della popolazione occasionalmente esposta, vengono effettuate nel rispetto della normativa vigente e secondo le prescrizioni di cui agli articoli 5 e 6».

«Art. 3 *(Identificazione delle apparecchiature RM)*. — 1. Le apparecchiature RM sono classificate nelle due categorie seguenti:

Gruppo A - Apparecchiature di utilità clinica convalidata e caratterizzate da protocolli d'uso e applicazioni largamente consolidati (fino a 2 Tesla);

Gruppo B - Apparecchiature di utilità clinica documentata solo in alcuni settori e caratterizzate da protocolli d'uso e applicazioni in corso di evoluzioni (oltre 2 Tesla e con i limiti di campo magnetico indicati nell'allegato 4)».

«Art. 4 *(Collocazione delle apparecchiature RM)*. — 1. La collocazione delle apparecchiature RM del gruppo *A* deve rispettare i seguenti criteri:

adeguamento alla domanda di prestazione attuale o prevista nell'area territoriale o comunque nel bacino d'utenza potenziale, secondo quanto stabilito dalla programmazione sanitaria della regione o della provincia autonoma;

integrazione con strutture specialistiche già esistenti, finalizzata al loro utilizzo multispecialistico di diagnostica mediante immagini o mono-specialistico limitatamente a unità autonome di diagnosi e cura di elevata qualificazione cardiologica e/o cardiochirurgica, neurologica e/o neurochirurgica; ospedali specializzati ortopedico-traumatologici.

2. La collocazione di apparecchiature RM del gruppo *B* è consentita solo presso grandi complessi di ricerca e studio ad alto livello scientifico (università ed enti di ricerca, policlinici, I.R.C.C.S.), ai fini della validazione clinica di metodologie RM innovative, che richiedono l'uso di campi magnetici superiori a 2 Tesla».

«Art. 5 *(Installazione ed esercizio delle apparecchiature RM del gruppo A)*. — 1. Il presidio che intende installare una apparecchiatura RM del gruppo *A* deve presentare alla competente autorità sanitaria della regione o della provincia autonoma proposta di installazione secondo il modello di cui all'allegato 2, corredata dalla dichiarazione di conformità ai requisiti di cui all'allegato 1, firmata dal legale rappresentante. La competente autorità sanitaria della regione o della provincia autonoma entro e non oltre novanta giorni dal ricevimento della proposta, esprime parere di compatibilità rispetto alla propria programmazione sanitaria. In caso di mancata risposta nei limiti di tempo sopraindicati, il parere si intende favorevole. In caso di parere contrario è ammesso ricorso al Ministero della sanità che si esprimerà in merito, sentito il Consiglio superiore di sanità e la regione o provincia autonoma interessata.

2. Il presidio, espletate le relative procedure, deve inviare alla competente autorità sanitaria della regione o della provincia autonoma e per conoscenza alla Direzione generale degli ospedali del Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nel seguito ISS e ISPESL, comunicazione di avvenuta installazione, secondo quanto previsto dall'allegato 3 nonché relazione informativa sui seguenti parametri strumentali misurati all'installazione:

uniformità dell'immagine;
rapporto segnale/rumore;
distorsione geometrica dell'immagine.

3. In fase di esercizio il presidio è tenuto ad assicurare il mantenimento dei requisiti e controlli di sicurezza di cui all'allegato 1 e, limitatamente ai presidi di cui al comma 2 dell'art. 1, a trasmettere relazione annuale di produttività all'autorità sanitaria regionale o della provincia autonoma e al Ministero della sanità.

4. La vigilanza nel rispetto delle disposizioni relative alle apparecchiature RM del gruppo *A* è demandata all'autorità sanitaria locale.

5. Controlli sulle installazioni in opera sono effettuati dal Ministero della sanità nonché all'ISS e dall'ISPESL, su richiesta del Ministero stesso, della regione o provincia autonoma o su iniziativa propria. Qualora tali controlli rivelassero inadempienze da parte del presidio, l'ISS e l'ISPESL indicano all'autorità sanitaria della regione o della provincia autonoma i provvedimenti del caso, potendo anche proporre la sospensione dell'attività, qualora le difformità rilevate risultassero di particolare gravità».

«Art. 6 *(Installazione ed esercizio delle apparecchiature RM del gruppo B)*. — 1. L'installazione e l'esercizio delle apparecchiature RM del gruppo *B* sono subordinate ad autorizzazione del Ministro della sanità».

2. Il soggetto che intende installare una apparecchiatura RM del gruppo *B* deve presentare al Ministero della sanità domanda di autorizzazione secondo il modello di cui all'allegato 5, corredata dalla dichiarazione di conformità ai requisiti di cui all'allegato 4, firmata dal legale rappresentante, nonché dalla documentazione relativa a:

progetto (i) della ricerca scientifica o clinica programmata, da cui risultino in modo inequivocabile le motivazioni che rendono necessario l'uso di campi magnetici superiori a 2 Tesla;
caratteristiche e prestazioni tecniche;
prestazioni dell'apparecchiatura, con specifico riferimento alle esigenze tecnico-scientifiche della ricerca clinica programmata;
descrizione del sito di installazione ed aree adiacenti;
controlli di sicurezza.

3. Sulla base delle risultanze derivanti dall'esame della documentazione da parte dell'ISS e dell'ISPESL, sentito il Consiglio superiore di sanità, il Ministro della sanità autorizza l'installazione e l'uso dell'apparecchiature a RM per un periodo sperimentale di tre anni.

4. Il titolare dell'autorizzazione, espletate le relative procedure, deve inviare al Ministero della sanità - Direzione generale degli ospedali, all'ISS e all'ISPESL, comunicazione di avvenuta installazione, secondo quanto previsto dall'allegato 6.

5. In fase di esercizio il soggetto autorizzato è tenuto ad assicurare il mantenimento dei requisiti e controlli di sicurezza e a trasmettere al Ministero della sanità relazione annuale sui risultati della ricerca.

6. I controlli sulle installazioni anche in opera sono effettuati dal Ministero della sanità, nonché dall'ISS e dall'ISPESL su richiesta del Ministero della sanità o su iniziativa propria.

7. Alla fine del periodo sperimentale, il soggetto autorizzato deve inviare al Ministero della sanità una circostanziata relazione sui risultati della ricerca con particolare riguardo a:

efficacia clinica;
analisi del rapporto rischio/beneficio;
analisi dell'impegno economico;
verifiche di funzionalità;
verifiche di produttività;
controlli di sicurezza e soglie di esposizione specifici per campi superiori a 2 Tesla;
requisiti quali-quantitativi del personale;
requisiti in merito a controlli di qualità.

8. Sulla base delle relazioni scientifiche di cui al comma precedente, il Ministero della sanità, sentito il parere dell'ISS, ell'ISPESL e del CSS rinnova l'autorizzazione all'uso clinico dell'apparecchiatura RM ovvero classifica l'apparecchiatura RM per la quale si è comprovato il superamento della fase di sperimentazione».

«Art. 7. — Gli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6 fanno parte integrante del presente decreto».

— Si riporta il testo del dispositivo del D.M. 3 agosto 1993, recante aggiornamento di alcune norme concernenti l'autorizzazione alla installazione ed all'uso di apparecchiature a risonanza magnetica:

«Art 1 *(Apparecchiature soggette ad autorizzazione regionale)*. — 1. Le apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica, con valori di campo statico di induzione magnetica non superiori a 2 Tesla, sono soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della regione o della provincia autonoma.

2. L'autorizzazione è data previa verifica della compatibilità dell'installazione rispetto alla programmazione sanitaria regionale o provinciale.

3. La domanda di autorizzazione alla installazione deve essere presentata alla competente autorità sanitaria regionale o provinciale, con le modalità di cui al comma 1 dell'art. 5 del decreto ministeriale 2 agosto 1991»

«Art. 2 *(Apparecchiature non soggette ad autorizzazione)*. — 1. Le apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica "settoriali" — dedicate, cioè, agli arti —, utilizzanti elettromagneti e/o magneti permanenti o misti, con valori di campo statico di induzione magnetica non superiori a 0,5 Tesla, non sono soggette ad autorizzazione all'installazione ed all'uso.

2. Le predette apparecchiature possono essere installate in tutte le strutture sanitarie pubbliche o private, comprese quelle non dotate del servizio di radiologia diagnostica.

3. Le apparecchiature operano sotto la responsabilità di uno specialista medico radiologo, il quale dovrà garantire il rispetto delle seguenti norme minime di sicurezza. Le linee isomagnetiche a 0,5 milliTesla (5 Gauss) debbono essere comprese in ogni loro parte all'interno del locale in cui è installata l'apparecchiatura. Il locale deve considerarsi zona ad accesso controllato, con:

divieto di accesso a persone non autorizzate;
approntamento di idonea segnaletica che interdica l'accesso ai portatori di pace-makers ed alle altre categorie di persone per cui esiste controindicazione alla esposizione al campo magnetico;
divieto di introduzione di oggetti ferromagnetici mobili».

«Art. 3 *(Apparecchiature soggette ad autorizzazione ministeriale)*. — 1. Le apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica, con valori di campo statico di induzione magnetica superiori a 2 Tesla, sono soggette ad autorizzazione all'installazione ed all'uso da parte del Ministero della sanità.

2. Le apparecchiature con valori di campo statico di induzione magnetica superiori a 4 Tesla possono essere autorizzate esclusivamente per specifiche, motivate esigenze di ricerca sperimentale, scientifica o clinica, ed utilizzate limitatamente agli arti.

L'autorizzazione è concessa per ogni singolo protocollo di studio proposto e con definizione del periodo temporale necessario al suo svolgimento».

«Art. 4 *(Aggiornamento prescrizioni tecniche)*. — 1. Il punto E.2.c dell'allegato 1 ed il punto D.2.b dell'allegato 4 del decreto ministeriale 2 agosto 1991 sono modificati come da allegato *A* al presente decreto.

2. Il punto E.2.b dell'allegato 1 ed il punto D.2.c dell'allegato 4 del decreto ministeriale 2 agosto 1991 sono modificati come da allegato *B* al presente decreto».

«Art. 5. Salvo quanto previsto dal presente decreto, restano ferme tutte le disposizioni, le prescrizioni e gli indirizzi di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1991».

Nota all'art. 8:

— Per il riferimento all'abrogazione degli articoli 3, 4 e 5 del D.M. 29 novembre 1985, nonché degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del D.M. 2 agosto 1991 e degli articoli 1 e 3 del D.M. 3 agosto 1993, vedi in nota alle premesse.

94G0577

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 4 luglio 1994.

Aggiornamento delle indennità spettanti agli amministratori locali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1985, n. 816, recante disposizioni in tema di aspettative, permessi ed indennità degli amministratori locali;

Visto l'art. 15 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, in base al quale i limiti massimi delle indennità previste dalla legge stessa sono, all'inizio di ogni triennio, aggiornati con decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello del tesoro, entro gli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che il primo aggiornamento, come prescritto dal citato art. 15, secondo comma, ha avuto luogo dal 1° gennaio 1988 per il triennio 1988-1989-1990, con decreto in data 11 aprile 1988, e che il secondo aggiornamento ha avuto luogo dal 1° gennaio 1991 per il triennio 1991-1992-1993, con decreto in data 2 aprile 1991;

Considerato che occorre provvedere all'aggiornamento per il triennio 1994-1995-1996;

Visti gli indici rilevati dall'ISTAT per la maggiorazione della indennità integrativa speciale di cui alle norme sopraindicate;

Ritenuto che tale aumento, ai sensi del terzo comma del citato art. 15, non può, comunque, eccedere il limite del 10 per cento per ciascun anno del triennio;

Decreta:

I limiti massimi delle indennità previste dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, così come aggiornati dal decreto in data 11 aprile 1988 e dal decreto in data 2 aprile 1991, sono aumentati nella misura complessiva del 10 per cento a partire dal 1° gennaio 1994 e per il triennio 1994-1995-1996.

Roma, 4 luglio 1994

Il Ministro dell'interno
MARONI

p. *Il Ministro del tesoro*
CICU

Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 1994
Registro n. 2 Interno, foglio n. 141

94A5950

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 luglio 1994.

Determinazione delle classi comunitarie di tuberi-seme di base delle patate.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 5 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1993);

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, contenente la disciplina dell'attività sementiera;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche ed integrazioni alla citata legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, modificato ed integrato con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1981, n. 809, 18 gennaio 1984, n. 27 e 10 giugno 1987, n. 308, nonché con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie in data 14 dicembre 1987, n. 600;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373 e 10 maggio 1982, n. 517, nonché il decreto 14 dicembre 1987 del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, che hanno apportato modifiche ed integrazioni alla succitata legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Vista la direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate, modificata da ultimo dalla direttiva 93/3/CEE della Commissione, in particolare l'art. 3, paragrafo 3;

Vista la direttiva 93/17/CEE della Commissione del 30 marzo 1993 che determina classi comunitarie di tuberi-seme di base delle patate, nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto determina classi comunitarie di tuberi-seme di base delle patate. Possono essere classificati in tali classi i tuberi-seme certificabili ufficialmente come «tuberi-seme di base» ai sensi dell'art. 25, punto *A)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, ed aventi i requisiti indicati al successivo paragrafo 2, secondo quanto risulta da un esame ufficiale.

2. I requisiti di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

a) rispetto delle norme fitosanitarie vigenti;

b) i tuberi-seme devono essere stati ottenuti da materiali conformi alle condizioni di cui all'allegato I del presente decreto e rispondere alle condizioni supplementari o più rigorose di cui all'allegato II del medesimo.

Art. 2.

1. Per le classi comunitarie dei tuberi-seme di base sono istituite le seguenti denominazioni:

a) «classe CEE 1», qualora siano soddisfatte le condizioni specificate nell'allegato I al presente decreto, escluso il punto 3.3 *b)*, e nell'allegato II, punto 1 del presente decreto, oppure

b) «classe CEE 2», qualora siano soddisfatte le condizioni specificate nell'allegato I al presente decreto, escluso il punto 3.3 *a)*, e nell'allegato II, punto 2 del presente decreto, oppure

c) «classe CEE 3», qualora siano soddisfatte le condizioni specificate nell'allegato I, escluso il punto 3.3 *a)*, e nell'allegato II, punto 3 del presente decreto.

La denominazione deve essere indicata sull'etichetta ufficiale prevista dall'allegato 5, tavola *D*, punto I. - cartellini ufficiali, lettera *D)*, tuberi-seme di patata, paragrafo *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 1994

Il Ministro: POLI BORTONE

ALLEGATO I

CONDIZIONI ALLE QUALI DEVE SODDISFARE IL MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE DA CUI SI OTTENGONO I TUBERI-SEME DI BASE APPARTENENTI ALLE CLASSI COMUNITARIE.

1. Quando vengano impiegati metodi di micropropagazione, compresa la tecnica meristematica:

1.1. Il tubero madre deve essere esente dai seguenti organismi nocivi:

a) Erwinia carotovora var. atroseptica;

b) Erwinia chrysanthemi;

c) virus dell'accartocciamento delle foglie di patata;

d) virus A delle patate,

e) virus M delle patate;

f) virus S delle patate;

g) virus X delle patate,

h) virus Y delle patate.

Il rispetto dei suddetti requisiti viene verificato con controlli ufficiali od eseguiti sotto sorveglianza ufficiale, secondo metodi appropriati;

1.2. Il materiale moltiplicato in vitro e ottenuto dal tubero madre deve soddisfare le condizioni di cui al punto 1.1, eccezion fatta per l'obbligo del controllo ufficiale o eseguito sotto sorveglianza ufficiale, il quale non si applica.

2. Quando venga impiegato il metodo della selezione clonale, i materiali iniziali ed i tuberi direttamente ottenuti da essi devono:

2.1. Essere esenti dagli organismi nocivi elencati al punto 1.1. Il rispetto dei requisiti di cui alle lettere da *c)* ad *h)* viene verificato con controlli ufficiali o eseguiti sotto sorveglianza ufficiale secondo metodi appropriati;

2.2. Provenire da una coltura conforme ai requisiti di cui al punto 3.

3. Le colture devono rispondere alle condizioni seguenti:

3.1. Essere praticate su superfici sulle quali non siano state coltivate patate da almeno tre anni completi;

3.2. Trovarsi a sufficiente distanza da colture di categoria inferiore. Il rispetto di questo requisito viene accertato con un'ispezione ufficiale in campo;

3.3. Per quanto riguarda la gamba nera:

a) essere esenti da tale malattia nel caso della «classe CEE 1», oppure

b) contenere non più dello 0,25% di piante affette da tale malattia, nel caso della «classe CEE 2» e della «classe CEE 3».

Il rispetto di questo requisito viene accertato con un'ispezione ufficiale in campo;

3.4. Contenere non più dello 0,1% di piante che presentino sintomi di virosi. Il rispetto di questo requisito viene accertato con un'ispezione ufficiale in campo, completata in caso di dubbio da prove di laboratorio eseguite sulle foglie secondo metodi appropriati;

3.5. Qualora sia prevista un'ispezione ufficiale in campo, subire almeno due ispezioni di questo tipo;

3.6. Il numero massimo di moltiplicazioni non deve superare un limite per quanto possibile basso, tenendo conto delle condizioni di produzione.

ALLEGATO 2

CONDIZIONI SUPPLEMENTARI O PIÙ RIGOROSE ALLE QUALI DEVONO SODDISFARE LE COLTURE E LE PARTITE DEI TUBERI-SEME DI BASE APPARTENENTI ALLE CLASSI COMUNITARIE.

1. «Classe CEE 1»:

1.1. Le colture devono rispondere alle condizioni seguenti:

1.1.1. Essere praticate su superfici sulle quali non siano state coltivate patate da almeno tre anni completi;

1.1.2. Non contenere piante affette da gamba nera. Il rispetto di questo requisito viene accertato con un'ispezione ufficiale in campo;

1.1.3. Contenere non più dello 0,5% di piante che presentino sintomi di virosi. Il rispetto di questo requisito viene accertato con un'ispezione ufficiale in campo, completata in caso di dubbio da prove di laboratorio eseguite sulle foglie secondo metodi appropriati;

1.1.4. Qualora sia prevista un'ispezione ufficiale in campo, subire almeno due ispezioni di questo tipo;

1.1.5. Il numero massimo di moltiplicazioni non deve superare un limite per quanto possibile basso, tenendo conto delle condizioni di produzione.

1.2. Le partite devono contenere:

1.2.1. Non più dell'1% in peso di terra e sostanze estranee. Il rispetto di questo requisito viene accertato con un esame ufficiale;

1.2.2. Non più dello 0,5% in peso di tuberi colpiti da cancrena secca o marciume umido. Il rispetto di questo requisito viene accertato con un esame ufficiale.

2. «Classe CEE 2».

Si applicano le condizioni elencate al punto 1, tranne quella di cui al punto 1.1.2.

Per quanto riguarda la gamba nera, può esserne colpito non più dello 0,5% delle piante appartenenti a questa classe.

3. «Classe CEE 3».

Si applicano le condizioni elencate al punto 1, tranne quella di cui ai punti 1.1.2. e 1.1.3.

Per quanto riguarda la gamba nera, può esserne colpito non più dell'1% delle piante appartenenti a questa classe.

Inoltre, non più dell'1% di dette piante può presentare sintomi di virosi.

94A5951

DECRETO 15 settembre 1994.

Aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 1994.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/1987 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole lo rendano necessario gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dei vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola e del vino da tavola;

Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/92 del 13 luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro può autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato 1 del regolamento CEE n. 822/87;

Visto gli attestati degli assessorati regionali all'agricoltura delle regioni Lombardia, Lazio e Umbria, i quali hanno certificato che nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 1994, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 1994-95 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle regioni e delle province indicate nelle premesse.

2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità ed entro i limiti massimi previsti dai regolamenti comunitari sopracitati.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 15 settembre 1994

Il Ministro: POLI BORTONE

94A6004

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 15 settembre 1994.

Mantenimento e revoca di misure profilattiche contro il colera.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Viste le comunicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità riportanti la situazione del colera nel mondo;

Visto il Regolamento sanitario internazionale adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale il 23 maggio 1973 e reso esecutivo con legge 9 febbraio 1982, n. 106;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Ordina:

Art. 1.

Devono essere applicate le misure previste dalla legge 9 febbraio 1982, n. 106, articoli 62 e seguenti, alle navi e agli aeromobili provenienti dalle seguenti nazioni:

Albania, Angola, Benin, Bolivia, Brasile, Burkina Faso, Burundi, Butan, Camerun, Ciad, Cile, Colombia, Costa d'Avorio, Ecuador, El Salvador, Ghana, Guatemala, Guinea, Honduras, India, Indonesia, Iraq, Liberia, Malawi, Malaysia, Mali, Mauritiania, Messico, Mozambico, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Panama, Perù, Rwanda, Sao Tomé e Principe, Sri Lanka, Tanzania, Togo, Turchia, Uganda, Vietnam, Zaire, Zambia.

Art. 2.

Sono revocate tutte le precedenti ordinanze relative alle misure quarantenarie per il colera.

Art. 3.

Gli uffici di sanità marittima, aerea e di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 1994

Il Ministro: COSTA

94A6007

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CORTE DEI CONTI

DECRETO 14 settembre 1994.

Convocazione del collegio per l'elezione dei componenti elettivi del consiglio di presidenza.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, che ha disciplinato la composizione e i compiti del consiglio di presidenza della Corte dei conti;

Visto, in particolare, il comma 2, lettera *e)*, del predetto articolo;

Visto il parere reso dal Consiglio di Stato il 17 aprile 1991 a riguardo di questioni interpretative concernenti la ripartizione dei seggi tra le diverse qualifiche e il possesso dei requisiti di eleggibilità in relazione alla convocazione dei comizi elettorali;

Ritenuto che non sussistono motivi per discostarsi dal menzionato parere del Consiglio di Stato;

Considerato, pertanto, che occorre procedere all'elezione di un presidente di sezione, di sette consiglieri, di un primo referendario e di un referendario, in relazione all'effettiva consistenza numerica dei magistrati delle diverse qualifiche, quale risulta dal ruolo alla data del 1° gennaio 1994;

Visto l'art. 8 della legge 27 aprile 1982, n. 186, richiamato dall'art. 10, comma 10, della menzionata legge n. 117/1988, relativo alle cause di ineleggibilità;

Considerato che fanno parte dell'unico collegio elettorale tutti i magistrati in servizio alla data fissata per le elezioni, con la sola esclusione di quelli ai quali sono state inflitte le sanzioni disciplinari previste dall'art. 8 della menzionata legge n. 186/1982;

Decreta:

È convocato per i giorni 21 ottobre 1994, dalle ore 9 alle ore 20, e 22 ottobre 1994, dalle ore 9 alle ore 14, in Roma, viale Mazzini, 107, nell'aula delle sezioni riunite, il collegio per l'elezione dei componenti elettivi del consiglio di presidenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 1994

Il Presidente: CARBONE

94A5973

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 139 del 16 giugno 1994), **coordinato con la legge di conversione 8 agosto 1994, n. 498** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 188 del 12 agosto 1994), **recante: «Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Modifica della definizione di natante

1. Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dall'articolo 1 della legge 6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente:

«Ai fini della presente legge, le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:

a) unità da diporto: ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto;

b) nave da diporto: ogni costruzione a motore o a vela, anche se con motore ausiliario, destinata alla navigazione da diporto avente lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri;

c) imbarcazione da diporto: ogni unità destinata alla navigazione da diporto avente lunghezza fuori tutto superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario;

d) natante da diporto: ogni unità da diporto avente lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario.».

2. Dopo il quinto comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, e sostituito dall'articolo 1 della legge 26 aprile 1986, n. 193, è inserito il seguente:

«È motoveliero l'unità da diporto a propulsione mista, meccanica e a vela, in cui il rapporto tra superficie in metri quadrati di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compreso l'eventuale fiocco genoa e le vele di strallo e con esclusione dello spinnaker, e la potenza del motore in cv o in kw sia superiore o uguale rispettivamente a 1 o a 1,36 e non superiore a 2 o a 2,72.».

3. Il sesto comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

«Ai fini dell'applicazione delle norme del codice della navigazione, dei relativi regolamenti di esecuzione e delle altre leggi speciali, le imbarcazioni da diporto sono equiparate, ad ogni effetto, alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle 10 tonnellate se a propulsione meccanica ed alle 25 in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di 24 metri.».

4. Il primo comma dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'articolo 7 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1986, n. 193, è sostituito dal seguente:

«Sono natanti:

a) le unità da diporto a remi;

b) le unità da diporto aventi lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7,50 se a motore e a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario, ed i motovelieri aventi lunghezza fuori tutto non superiore a metri 10.».

5. Dopo il primo comma dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'articolo 7 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1986, n. 193, è inserito il seguente:

«La lunghezza fuori tutto è la distanza, misurata in linea retta, tra il punto estremo anteriore della prora e il punto estremo posteriore della poppa, escluse tutte le appendici come le delfiniere, il bompresso, le piattaforme poppiere, le falchette e similari».

6. Dopo il quarto comma dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«La navigazione e l'utilizzazione delle unità da diporto denominate acquascooters o moto d'acqua e mezzi similari sono disciplinate con ordinanze delle competenti autorità marittime o della navigazione interna.».

7. Il sesto comma dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, così come introdotto dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1986, n. 193, è sostituito dal seguente:

«Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione vengono stabilite le norme tecniche per determinare il numero massimo delle persone trasportabili, il numero minimo delle persone componenti l'equipaggio dei natanti di cui al presente articolo, nonché la potenza minima e massima dei motori installabili a bordo di detti natanti, in base al loro dislocamento ed alle altre caratteristiche strutturali.».

Riferimenti normativi:

— Il testo degli articoli 1 e 13 della legge n. 50/1971, come da ultimo modificati dal presente provvedimento, è il seguente:

«Art. 1 [come modificato dall'art. 1 della legge n. 51/1976, dall'art. 1 della legge n. 193/1986 e dal presente articolo]. — Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime ed in quelle interne.

È navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro.

In materia di navigazione da diporto, per tutto ciò che non sia espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel codice della navigazione, nei relativi regolamenti di esecuzione e nelle altre leggi speciali.

Ai fini della presente legge, le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:

a) *unità da diporto: ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto;*

b) *nave da diporto: ogni costruzione a motore o a vela, anche se con motore ausiliario, destinata alla navigazione da diporto avente lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri;*

c) *imbarcazione da diporto: ogni unità destinata alla navigazione da diporto avente lunghezza fuori tutto superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario;*

d) *natante da diporto: ogni unità da diporto avente lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario.*

È unità da diporto a vela con motore ausiliario quella in cui il rapporto tra superficie in metri quadrati di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compresi l'eventuale fiocco genoa e le vele di strallo (escluso lo spinnaker) e la potenza del motore in cavalli o in kw è superiore rispettivamente a 2 o 2,72.

È motoveliero l'unità di diporto a propulsione mista, meccanica e a vela, in cui il rapporto tra superficie in metri quadrati di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compreso l'eventuale fiocco genoa e le vele di strallo e con esclusione dello spinnaker, e la potenza del motore in cv o in kw sia superiore o uguale rispettivamente a 1 o a 1,36 e non superiore a 2 o a 2,72.

Ai fini dell'applicazione delle norme del codice della navigazione, dei relativi regolamenti di esecuzione e delle altre leggi speciali, le imbarcazioni da diporto sono equiparate, ad ogni effetto, alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle 10 tonnellate se a propulsione meccanica ed alle 25 in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di 24 metri.

Per potenza del motore, ai fini della presente legge, si intende la potenza massima di esercizio come definita con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti, sono emanate le norme relative all'omologazione, al collaudo ed all'accertamento della potenza dei motori. La fabbrica costruttrice rilascia, per ciascun esemplare di motore di una serie il cui prototipo sia stato omologato, una dichiarazione attestante che detto esemplare è conforme in tutte le sue parti al tipo omologato.

Di tale dichiarazione, che deve essere redatta su modello stabilito con il decreto di cui al comma precedente, la fabbrica che la rilascia assume piena responsabilità civile e penale.

L'autorità che ha proceduto all'omologazione ha facoltà di sottoporre ad accertamenti di controllo i motori omologati.

Gli accertamenti possono essere effettuati sia presso le fabbriche costruttrici, sia presso le sedi di vendita situate nel territorio nazionale.

Gli accertamenti sono compiuti da funzionari muniti di apposita delega ministeriale; i funzionari hanno libero accesso nei locali di costruzione o di vendita e provvedono al prelievo di campioni disponendo per la effettuazione delle prove.

Le prove di accertamento sono effettuate in contraddittorio con il costruttore o con il venditore, oppure con persona munita dei poteri di rappresentanza dell'uno o dell'altro, i relativi oneri sono a carico del titolare dell'impianto di costruzione e del punto di vendita, presso il quale ha luogo l'accertamento.

L'efficacia della omologazione può essere sospesa dall'autorità che l'ha rilasciata in caso di accertata difformità, anche parziale, di uno o più esemplari della serie rispetto al tipo omologato.

L'omologazione può essere revocata quando sia stato adottato più di un provvedimento di sospensione».

«Art. 13 [come sostituito, da ultimo, dall'art. 12 della legge n. 193/1986, poi modificato dal presente articolo]. — *Sono natanti*

a) *le unità da diporto a remi,*

b) *le unità da diporto aventi lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7,50 se a motore e a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario, ed i motovelieri aventi lunghezza fuori tutto non superiore a metri 10.*

La lunghezza fuori tutto è la distanza, misurata in linea retta, tra il punto estremo anteriore della prora e il punto estremo posteriore della poppa, escluse tutte le appendici come le delfiniere, il bompresso, le piattaforme poppiere, le falchette e similari.

I natanti sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione di cui all'art. 5 e della relativa licenza.

I natanti possono navigare entro sei miglia dalla costa, salvo quelli indicati nel comma seguente.

I natanti comunemente denominati *jole*, pattini, sandolini, mosconi, tavole a vela, *scooters* acquatici, mezzi similari e natanti a vela con superficie velica non superiore a quattro metri quadrati, possono navigare entro il limite di un miglio dalla costa. L'autorità marittima può estendere o ridurre detto limite in relazione a particolari condizioni locali.

La navigazione e l'utilizzazione delle unità da diporto denominate acquascooters o moto d'acqua e mezzi similari sono disciplinate con ordinanze delle competenti autorità marittime o della navigazione interna.

I natanti indicati nel presente articolo sono soggetti alle determinazioni dell'autorità competente per quanto attiene i limiti di velocità e le zone dello specchio acqueo nelle quali non è consentita la navigazione.

Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione vengono stabilite le norme tecniche per determinare il numero massimo delle persone trasportabili, il numero minimo delle persone componenti l'equipaggio dei natanti di cui al presente articolo, nonché la potenza minima e massima dei motori installabili a bordo di detti natanti, in base al loro dislocamento ed alle altre caratteristiche strutturali».

Art. 2.

Comando e condotta di unità da diporto

1. La rubrica del capo IV della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è così modificata:

«Comando e condotta di natanti, imbarcazioni e navi da diporto».

1-bis. *Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:*

«L'unità da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata o condotta dal titolare o da persona che abbia un regolare contratto di lavoro con la ditta intestataria dell'autorizzazione medesima, che siano abilitati, se richiesto, al comando o alla condotta di quella determinata unità».

2. L'articolo 18 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dall'articolo 10 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e dall'articolo 15 della legge 26 aprile 1986, n. 193, è sostituito dal seguente:

«Art. 18. — Per il comando e la condotta di natanti da diporto, a bordo dei quali sia stato installato un motore di cilindrata superiore a 500 cc, se a carburazione a due tempi, o a 650 cc, se a carburazione a quattro tempi fuori bordo, o a 800 cc, se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 1200 cc, se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 18,4 kw o a 25 cv, è necessario essere in possesso di una delle abilitazioni di cui all'articolo 20.

Nessuna abilitazione è richiesta per comandare o condurre gli altri natanti da diporto, salvo il possesso dei seguenti requisiti:

a) anni 14, per i natanti a vela con superficie velica superiore a quattro metri quadrati e per i natanti a remi, con esclusione di quelli che navigano entro un miglio dalla costa;

b) anni 16, per i natanti a motore, nonché per i natanti a vela con motore ausiliario e per i motovelieri a bordo dei quali sia stato installato un motore di potenza inferiore o uguale a quelle indicate nel primo comma del presente articolo;

c) anni 18 in occasione di competizioni motonautiche.

Per la partecipazione all'attività di istruzione delle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni sportive nazionali, dalla Lega navale italiana, nonché per lo svolgimento di attività agonistica e per gli allenamenti che si svolgano sotto la diretta sorveglianza di istruttori federali, i limiti di età di cui al terzo comma possono essere modificati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, in relazione ai limiti di età previsti dalle singole federazioni sportive nazionali per l'avvio agli sport nautici.».

3. Il primo comma dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

«Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 18, non si possono comandare o condurre natanti o imbarcazioni dotati di motori aventi caratteristiche analoghe a quelle indicate al primo comma dell'art. 18 o navi da diporto senza aver conseguito la prescritta abilitazione.».

4. Dopo il primo comma dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'articolo 11 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e dall'articolo 17 della legge 26 aprile 1986, n. 193, sono inseriti i seguenti:

«Per il comando e la condotta di natanti da diporto a vela con motore ausiliario avente caratteristiche analoghe a quelle indicate al primo comma dell'articolo 18 della presente legge, nonché per il comando e la condotta di motovelieri e di natanti, dotati di motore aventi caratteristiche analoghe a quelle sopra indicate, le abilitazioni sono le stesse e vengono conseguite con le medesime modalità previste per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario e a motore, abilitate alla navigazione entro 6 miglia di distanza dalla costa.

Per il comando e la condotta di motovelieri abilitati alla navigazione *senza alcun limite* le abilitazioni sono le stesse e vengono conseguite con le medesime modalità previste per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario abilitate *senza alcun limite*».

4-bis. *I commi terzo e quarto dell'articolo 28 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'articolo 19 della legge 26 aprile 1986, n. 193, sono sostituiti dai seguenti:*

«Le stesse abilitazioni possono essere conseguite senza esami dagli ufficiali del Corpo della guardia di finanza in attività di servizio e dal rimanente personale militare appartenente all'Arma dei carabinieri in ferma o in servizio permanente, in possesso di abilitazione al comando di unità navale.

La facoltà di cui ai precedenti commi è attribuita anche ai comandanti di lungo corso, agli ufficiali e sottufficiali degli stessi Forze armate, Corpi armati e qualifiche, nonché al rimanente personale di cui al terzo comma, entro cinque anni dalla cessazione dal servizio purché in possesso dei requisiti fisici, psichici e morali di cui agli articoli 24 e 25».

5. L'articolo 29 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

«Art. 29. — Le abilitazioni al comando ed alla condotta dei natanti, dei motovelieri, delle imbarcazioni e delle navi da diporto, hanno una validità di anni dieci dalla data di rilascio, convalida o revisione; qualora siano rilasciate, convalidate o revisionate *a chi ha superato il sessantesimo anno di età,* sono valide per anni cinque.

Chiunque assume il comando o la condotta di unità da diporto con abilitazione la cui validità sia scaduta, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 39, secondo comma, della presente legge.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce con propri decreti le modalità per la convalida delle patenti nautiche, nonché termini di validità più ridotti per determinate categorie di patenti, in relazione all'abilitazione delle unità cui si riferiscono, all'età dei conducenti o ai loro requisiti fisici o psichici.

Con gli stessi decreti saranno disciplinate le ipotesi di revisione qualora, in qualsiasi momento, sorgano dubbi sulla persistenza nei titolari di abilitazione dei requisiti fisici e psichici prescritti, nonché sulla persistenza della idoneità tecnica al comando.».

5-bis. *Per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per il comando e la condotta di unità da diporto sulle quali sia installato un motore omologato prima della medesima data, l'obbligo del possesso della patente è determinato dal solo valore della potenza indicata sul libretto d'uso del motore, a prescindere dalla cilindrata dello stesso.*

Riferimenti normativi:

— Il testo degli articoli 16, 19, 20 e 28 della legge n. 50/1971, come da ultimo modificati dal presente provvedimento, è il seguente:

«Art. 16 [Come sopra modificato]. — Ai cantieri navali, ai costruttori di motori marini ed alle aziende di vendita può essere rilasciata dal capo del circondario marittimo o dalla direzione compartimentale della motorizzazione civile, nei limiti delle rispettive competenze stabilite dall'art. 8, l'autorizzazione per la navigazione temporanea di prova, dimostrativa o di trasferimento. L'atto di autorizzazione vale a tutti gli effetti come documento di bordo.

L'unità da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata condotta dal titolare o da persona che abbia un regolare contratto di lavoro con la ditta intestataria dell'autorizzazione medesima, che siano abilitati, se richiesto, al comando o alla condotta di quella determinata unità».

Art. 19 [come modificato dall'art. 16 della legge n. 123/1986 e dal presente articolo]. — *Al di fuori dei casi previsti dall'art. 18, non si possono comandare o condurre natanti o imbarcazioni dotati di motori aventi caratteristiche analoghe a quelle indicate al primo comma dell'art. 18 o navi da diporto senza aver conseguito la prescritta abilitazione.*

Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo, sia per il traffico sia per la pesca, o per la navigazione interna possono comandare o condurre inbarcazioni e navi da diporto, nei limiti stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con il Ministro dei trasporti.

Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo per la condotta di motori a combustione interna o a scoppio, sono abilitati alla conduzione di motori installati sulle imbarcazioni da diporto, qualunque ne sia la potenza.

Coloro che sono in possesso almeno del titolo professionale marittimo di motorista abilitato possono condurre motori a combustione interna o a scoppio, installati sulle navi di diporto».

«Art. 20 [come da ultimo sostituito dall'art. 17 della legge n. 193/1986, poi modificato dal presente articolo]. — Fermo restando quanto stabilito dall'art. 18 della presente legge, le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto sono rilasciate per:

a) imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione entro sei miglia dalla costa;

b) imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa;

c) imbarcazioni a motore con potenza superiore a 18,4 chilowatt o a 25 cavalli per la navigazione entro sei miglia dalla costa;

d) imbarcazioni a motore con potenza superiore a 18,4 chilowatt o a 25 cavalli per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa.

Per il comando e la condotta di natanti da diporto a vela con motore ausiliario avente caratteristiche analoghe a quelle indicate al primo comma dell'art. 18 della presente legge, nonché per il comando e la condotta di motovelieri e di natanti, dotati di motore aventi caratteristiche analoghe a quelle sopra indicate, le abilitazioni sono le stesse e vengono conseguite con le medesime modalità previste per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario e a motore, abilitate alla navigazione entro 6 miglia di distanza dalla costa.

Per il comando e la condotta di motovelieri abilitati alla navigazione senza alcun limite le abilitazioni sono le stesse e vengono conseguite con le medesime modalità previste per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario abilitate senza alcun limite.

Per il comando delle navi da diporto e per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto è prevista apposita abilitazione.

L'abilitazione per il comando delle imbarcazioni a vela e quella per il comando di imbarcazioni a motore possono essere conseguite, congiuntamente, qualora riguardino lo stesso tipo di navigazione, a seguito di un solo esame sostenuto sulla base dei programmi relativi alla vela e al motore.

La composizione delle commissioni, nonché i programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni previste dalle lettere *b)* e *d)* del primo comma del presente articolo sono stabiliti dal Ministro della marina mercantile.

I programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni previste dalle lettere *a)* e *c)* del primo comma del presente articolo sono stabiliti dal Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti».

«Art. 28 [come sostituito dall'art. 19 della legge n. 193/1986, poi modificato dal presente articolo]. — Gli ufficiali del Corpo dello stato maggiore della Marina militare e gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, in attività di servizio, possono conseguire, senza esami, le abilitazioni di cui all'art. 20.

Gli ufficiali e i sottufficiali delle Forze armate dei Corpi armati dello Stato e dei vigili del fuoco, abilitati al comando navale e alla condotta di mezzi nautici da parte della Marina militare, in attività di servizio, possono conseguire, senza esami, le abilitazioni di cui all'art. 20.

Le stesse abilitazioni possono essere conseguite senza esami dagli ufficiali del Corpo della guardia di finanza in attività di servizio e dal rimanente personale militare appartenente all'Arma dei carabinieri in ferma o in servizio permanente, in possesso di abilitazione al comando di unità navale.

La facoltà di cui ai precedenti commi è attribuita anche ai comandanti di lungo corso, agli ufficiali e sottufficiali degli stessi Forze armate, Corpi armati e qualifiche, nonché al rimanente personale di cui al terzo comma, entro cinque anni dalla cessazione dal servizio purché in possesso dei requisiti fisici, psichici e morali di cui agli articoli 24 e 25».

Art. 2-*bis*.

Disposizioni per la navigazione in acque interne

1. *Per la navigazione in acque interne, alle imbarcazioni si applicano le disposizioni di legge e di regolamento vigenti per i natanti.*

Art. 3.

Modalità di riscossione e di gestione della tassa di stazionamento e disposizioni transitorie

1. La riscossione e la gestione della tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, *e successive modificazioni ed integrazioni,* per il tempo ed alle condizioni da stabilire con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è affidata ad ente od organizzazione con specifica competenza nel settore della riscossione dei tributi *con procedure che garantiscano l'effettiva concorrenzialità dei soggetti interessati.*

1-bis. *Il comma 2 dell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dai seguenti:*

«2. La tassa di stazionamento per le unità da diporto è stabilita nei seguenti importi:

a) *fino a sei metri fuori tutto, per ogni centimetro* . . . . *L. 400*

b) *per ogni centimetro eccedente metri sei fino a metri sette e mezzo* . . . . *» 800*

c) *per ogni centimetro eccedente metri sette e mezzo e fino a dodici metri* . . . . *» 1.500*

d) *per ogni centimetro eccedente dodici metri e fino a diciotto metri* . . . . *» 4.000*

e) *per ogni centimetro eccedente diciotto metri e fino a ventiquattro metri* . . . . . . *» 6.000*

f) *per ogni centimetro eccedente ventiquattro metri* . . . . *» 8.000*

2.1. L'applicazione dei parametri della tassa di stazionamento per le unità da diporto di cui al comma 2 decorre dal 1° gennaio 1995».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«*3-bis.* Per i motovelieri la tassa di stazionamento, calcolata come previsto al comma 2 del presente articolo, è ridotta a 2/3.

3-ter. I natanti a bordo dei quali sia stato installato un motore avente cilindrata superiore a 1300 cc, se a carburazione a due tempi, o a 1800 cc, se a carburazione a quattro tempi aspirati, o a 1300 cc, se a carburazione a quattro tempi sovralimentati, o a 3300 cc, se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 55,15 kw o a 75 cv sono soggetti al pagamento di una tassa di stazionamento nella misura e con le modalità previste per le imbarcazioni a motore, di pari lunghezza.».

3. Le unità da diporto di lunghezza fuori tutto maggiore di metri 7,50 se a motore o di metri 10 se a vela e

i motovelieri di lunghezza fuori tutto maggiore di metri 10, se non iscritti, devono essere iscritti nei registri tenuti dalle autorità locali *di cui all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50,* e successive modificazioni ed integrazioni, entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data di iscrizione le unità di cui trattasi continuano ad essere assoggettate alle disposizioni della precedente normativa, a condizione che venga tenuta a bordo una dichiarazione autenticata del costruttore, dell'importatore o del rivenditore od un atto notorio del proprietario dai quali si evinca, in modo inequivocabile, che l'immissione nel possesso dell'unità è avvenuta in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto.

4. I proprietari delle unità da diporto di lunghezza fuori tutto pari o inferiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela o di motovelieri di lunghezza inferiore a metri 10 possono, se iscritte, chiederne la cancellazione dai pubblici registri, *mediante domanda presentata all'organismo competente con effetto dalla data di presentazione della domanda stessa.*

5. I proprietari delle unità da diporto classificate motovelieri possono chiedere l'aggiornamento dell'iscrizione e le relative annotazioni sulla licenza di navigazione, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. I proprietari delle unità da diporto di stazza lorda inferiore alle 50 tonnellate, ma aventi lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri, devono richiedere, all'autorità presso la quale sono iscritte, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il passaggio dell'iscrizione dai registri delle imbarcazioni da diporto a quello delle navi da diporto ed il rilascio di una nuova licenza di navigazione.

7. I proprietari delle unità da diporto di stazza lorda superiore alle 50 tonnellate, ma aventi lunghezza fuori tutto pari od inferiori a 24 metri, devono richiedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'ufficio di iscrizione il passaggio dell'iscrizione dai registri delle navi da diporto a quello delle imbarcazioni ed il rilascio di una nuova licenza di navigazione.

8. I proprietari di unità, le quali a norma del presente decreto transitano da una categoria superiore ad una inferiore, che hanno già corrisposto l'importo della tassa di stazionamento per l'anno 1994, non possono richiedere la restituzione delle somme versate in eccedenza.

9. I proprietari o possessori di unità, le quali a norma del presente decreto transitano da una categoria inferiore ad una superiore, devono corrispondere l'importo della tassa di stazionamento prevista, per questa ultima categoria, a partire dal 1° gennaio 1995.

10. Per le abilitazioni di cui all'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come integrato dal comma 4 dell'articolo 2, che hanno, per decorrenza decennale o quinquennale dal momento del rilascio o dell'ultima revisione, cessato di avere validità in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, deve essere richiesta, agli uffici competenti, la convalida entro il 31 dicembre 1994.

10-bis. *I possessori di motori per unità da diporto aventi potenza attestata sul libretto d'uso pari o inferiore a 18,4 kw o a 25 cv e cilindrata superiore a quella prevista dall'articolo 18, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, del presente decreto, ma che, per avvenuta alterazione del motore ed in particolare del relativo impianto di alimentazione, abbiano potenza superiore a quella attestata, possono produrre all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ovvero all'autorità marittima che ha rilasciato la documentazione attestante la potenza del motore apposita istanza, a sanatoria della propria posizione, per chiedere, previo accertamento dell'ente tecnico, il rilascio di un nuovo certificato. In attesa del predetto accertamento, il certificato può essere rilasciato sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell'interessato attestante l'effettiva potenza del motore. La dichiarazione deve essere accompagnata da copia del certificato del motore in possesso dell'interessato, nonché dall'attestazione del pagamento di una tassa annua di lire 125.000 per ciascuno degli anni 1994, 1995, 1996 e 1997, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, per il 1994 contestualmente all'istanza e per gli anni successivi entro il 31 dicembre di ciascun anno. Nella causale di versamento saranno riportate le caratteristiche e la matricola del motore nonché la dizione «riaccertamento potenza». Copia del bollettino di versamento e dell'istanza, vistata dall'autorità alla quale essa è stata presentata, sarà custodita dall'interessato unitamente alla documentazione del motore, costituirà nel suo insieme documentazione sostitutiva e permetterà di circolare per il periodo massimo di quattro anni dalla data della dichiarazione stessa in attesa del rilascio della nuova certificazione. Per la conduzione delle unità da diporto spinte da motori di cui al presente comma sussiste l'obbligo della patente e, con effetto dal 1° gennaio 1995, se dovuto, il rispetto di quanto sancito dal comma 3-*ter *dell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, introdotto dal comma 2 del presente articolo. Le modalità e i termini tecnici delle singole operazioni di collaudo di cui al presente comma saranno stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.*

10-ter. *I commi 2* -quater *e 2*-quinquies *dell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 1995.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge n. 51/1976 (Modificazioni ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto), come sostituito, da ultimo, dall'art. 13 della legge 5 maggio 1989, n. 171, e successivamente modificato dall'art. 8 del D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, dell'art. 65 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e da ultimo dal presente articolo:

«Art. 17. — 1. Le navi, le imbarcazioni e i natanti (a motore o a vela con motore ausiliario) da diporto nazionali sono soggetti al pagamento della tassa di stazionamento.

2. La tassa di stazionamento per le unità da diporto è stabilita nei seguenti importi.

a) *fino a sei metri fuori tutto, per ogni centimetro* L. *400*

b) *per ogni centimetro eccedente metri sei fino a metri sette e mezzo* » *800*

c) *per ogni centimetro eccedente metri sette e mezzo e fino a dodici metri* » *1.500*

d) *per ogni centimetro eccedente dodici metri e fino a diciotto metri* » *4.000*

e) *per ogni centimetro eccedente diciotto metri e fino a ventiquattro metri* » *6.000*

f) *per ogni centimetro eccedente ventiquattro metri* » *8.000*

2.1. L'applicazione dei parametri della tassa di stazionamento per le unità da diporto di cui al comma 2 decorre dal 1° gennaio 1995.

2-bis. *La tassa di stazionamento non si applica agli apparecchi obbligatori di salvataggio, nonché ai battelli di servizio purché questi rechino l'indicazione della imbarcazione o della nave al cui servizio sono posti.*

2-ter. *Gli importi indicati nel comma 2 sono ridotti del 15, del 30 e del 45 per cento rispettivamente dopo cinque, dieci e quindici anni dalla prima immatricolazione, dovunque avvenuta, o dalla costruzione qualora l'immatricolazione non risulti eseguita: in quest'ultimo caso i periodi anzidetti decorrono dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.*

2-quater. *Sono esenti dalla tassa di stazionamento le imbarcazioni da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.*

2-quinquies. *La tassa di stazionamento si applica nella misura del 50 per cento alle imbarcazioni ed ai natanti di lunghezza fino ad 8 metri, utilizzati, esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori. La stessa misura ridotta si applica alle medesime imbarcazioni e natanti utilizzati, esclusivamente dai proprietari residenti, nei comuni della Laguna di Venezia.*

3. Per le unità a vela con motore ausiliario la tassa di stazionamento calcolata come previsto al comma 2 è ridotta alla metà.

3-bis. *Per i motovelieri la tassa di stanziamento, calcolata come previsto al comma 2 del presente articolo, è ridotta a 2/3.*

3-ter. *I natanti a bordo dei quali sia stato installato un motore avente cilindrata superiore a 1300 cc, se a carburazione a due tempi, o a 1800 cc, se a carburazione a quattro tempi aspirati, o a 1300 cc, se a carburazione a quattro tempi sovralimentati, o a 3300 cc, se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 55,15 kw o a 75 cv sono soggetti al pagamento di una tassa di stazionamento nella misura e con le modalità previste per le imbarcazioni a motore, di pari lunghezza.*

4. Le modalità di riscossione della tassa di stazionamento sono stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti.

5. La mancata corresponsione della tassa di stazionamento comporta una sovrattassa pari a triplo della tassa dovuta, oltre il pagamento del tributo evaso.

6. La tassa di stazionamento è annuale per le imbarcazioni e navi da diporto, mentre è dovuta solo per il periodo d'uso per i natanti con un minimo di quattro mesi».

Si rammenta che i commi 2-*quater* e 2-*quinquies* del suesteso art. 17 sono abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 1995, dal comma 10-*ter* del presente articolo.

Si ritiene opportuno riportare anche il testo del comma 2 dell'articolo sopraripportato, nella stesura antecedente alla sostituzione ad opera del presente articolo, in quanto l'applicazione dei parametri della tassa di stazionamento (indicati nel nuovo testo di detto comma 2) decorre dal 1° gennaio 1995, come prevede il successivo comma 2.1:

«2. La tassa di stazionamento per le unità da diporto di cui al comma 1 è stabilita nei seguenti importi:

a) natanti:

1) fino a metri quattro e mezzo fuoritutto, escluso il bompresso, per ogni centimetro . . . . L. 400

2) per ogni centimetro eccedente metri quattro e mezzo e fino a metri sei fuori tutto, escluso bompresso » 600

3) per ogni centimetro eccedente i metri sei, escluso il bompresso » 800

b) imbarcazioni:

1) fino a metri otto fuoritutto, escluso il bompresso, per ogni centimetro » 1.500

2) per ogni centimetro eccedente i metri otto e fino a metri dodici fuoritutto, escluso il bompresso » 4.000

3) per ogni centimetro eccedente i dodici metri e fino a metri diciotto fuori tutto, escluso il bompresso » 6.000

4) per ogni centimetro eccedente metri diciotto, escluso il bompresso » 8.000

c) navi:

1) fino a settantacinque tonnellate di stazza lorda » 30.000.000

2) oltre sessantacinque tonnellate di stazza lorda » 40.000.000».

— Si trascrive il testo dell'art. 5 della legge n. 50/1971 (per il testo dell'art. 20 della medesima legge si veda in nota all'art. 2):

«Art. 5 [come modificato dall'art. 4 della legge n. 51/1976, dall'art. 4 della legge n. 193/1986 e dall'art. 3 della legge n. 171/1989]. — *Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri conformi al modello approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti.*

Tali registri sono tenuti dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi, dalle delegazioni di spiaggia autorizzate dal direttore marittimo a tenere i registri delle navi minori e galleggianti, nonché dagli uffici della motorizzazione civile.

Le navi da diporto sono iscritte in registri conformi al modello approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile, tenuti dalle capitanerie di porto e dagli uffici circondariali marittimi.

Ai fini previsti dall'art. 315, primo comma, n. 2), del regolamento di esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, ove l'imbarcazione da diporto da iscrivere sia stata prodotta in serie è sufficiente la presentazione all'autorità competente di copia del certificato di omologazione del prototipo da cui risultino fra l'altro anche i dati di stazza e di una dichiarazione di conformità al prototipo omologato rilasciato dal costruttore».

Art. 4.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in annue L. 1.500.000.000 a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento trascritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

94A5847

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

132° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n. 168/90, n. 182/90, n. 232/90, n. 268/90, n. 18/91, n. 68/91, n. 104/91, n. 138/91, n. 161/91, n. 213/91, n. 270/91, n. 299/91, n. 17/92, n. 41/92, n. 70/92, n. 109/92, n. 124/92, n. 158/92, n. 184/92, n. 214/92, n. 252/92, n. 301/92, n. 23/93, n. 51/93, n. 94/93, n. 121/93, n. 145/93, n. 170/93, n. 197/93, n. 213/93, n. 258/93, n. 276/93, n. 289/93, n. 84/94, n. 109/94, n. 129/94, n. 176/94 e n. 197/94, i sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. **8823** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2602-C-79 in data 4 agosto 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA LANCIARAZZI
Denominazione: «F.LLI TANFOGLIO» MOD. TA 315
Calibro: 315 DA SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 62
Lunghezza dell'arma: MM. 120
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI TANFOGLIO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 14**

N. **8824** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793-C-84 in data 4 agosto 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.P.A.» MOD. 412 S COMBINATO (SICURA AUTOMATICA)
Calibro: 12/7,62 × 53 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1095
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **8825** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9666-C-89 in data 4 agosto 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «SILMA» MOD. 80
Calibro: MM. 8 × 57 JRS
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BOLIS MARIO ALBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SILMA S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **8826** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.734-C-93 in data 4 agosto 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «BROWNING» MOD. BDA
Calibro: MM. 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 13
Lunghezza delle canne: MM. 118,5
Lunghezza dell'arma: MM. 200
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: BATTAGLINI BRUNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BW ITALIA S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **8827** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.734-C-93 in data 4 agosto 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BROWNING» MOD. BAR
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: BATTAGLINI BRUNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BW ITALIA S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

N. **8828** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2583-C-79 in data 4 agosto 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «P. BERETTA» MOD. 96 STOCK
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 11
Lunghezza delle canne: MM. 125
Lunghezza dell'arma: MM. 217
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PICCHETTI MARIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «P. BERETTA S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **8829** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2583-C-79 in data 4 agosto 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «P. BERETTA» MOD. 98 STOCK
Calibro: MM. 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 125
Lunghezza dell'arma: MM. 217
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PICCHETTI MARIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «P. BERETTA S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **8830** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.914-C-78 in data 4 agosto 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «M.A.PI.Z.» MOD. 403 DOPPIETTA 1994
Calibro: 30 R BLASER
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANARDINI PIERINO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «M.A.PI.Z. DI P. ZANARDINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **8831** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.914-C-78 in data 4 agosto 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «M.A.PI.Z.» MOD. 403 DOPPIETTA 1994
Calibro: 30-06
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANARDINI PIERINO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «M.A.PI.Z. DI P. ZANARDINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **8832** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.914-C-78 in data 4 agosto 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «M.A.PI.Z.» MOD. 405 WALD 94 SAFARI
Calibro: 375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANARDINI PIERINO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «M.A.PI.Z. DI P. ZANARDINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8833** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 4 agosto 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. P.C. COMPACT (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 107,8
Lunghezza dell'arma: MM. 199,5
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **8834** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 4 agosto 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. SW. 40 F
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 114,3
Lunghezza dell'arma: MM. 187,9
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **8835** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 4 agosto 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. K COMP (MIRINO SOSTITUIBILE) (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 76,2 COMPRESO FRENO DI BOCCA
Lunghezza dell'arma: MM. 203,2
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **8836** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.326-C-94 in data 4 agosto 1994*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «FLAVIO FARÈ» MOD. 1000 YARDS
Calibro: 30-378 WEATHERBY
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1123
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FARÈ FLAVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FLAVIO FARÈ»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **8837** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.326-C-94 in data 4 agosto 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «FLAVIO FARÈ» MOD. CAPRIOLO
Calibro: MM. 6 BENCH REST REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FARE FLAVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FLAVIO FARE»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8838** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.326-C-94 in data 4 agosto 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «FLAVIO FARE» MOD. ROYAL
Calibro: 25-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1120
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FARÈ FLAVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FLAVIO FARÈ»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8839** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 4 agosto 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «ADLER» MOD. HAKIM (TACCA DI MIRA E MIRINO REGOLABILE)
Calibro: 300 SAVAGE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 620 CON SPEGNIFIAMMA MM. 670
Lunghezza dell'arma: MM. 1210
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

Nota: Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «Adler» potranno apparire anche le sigle o marchi di arsenali egiziani o il nome Hakim.

N. **8840** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 4 agosto 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ADLER» MOD. T. S. (MIRA REGOLABILE)
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 452
Lunghezza dell'arma: MM. 920
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota: Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «Adler» potranno apparire contrassegni di arsenali F.A.T.; Armi guerra; Torino; F.N.A.

N. **8841** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 4 agosto 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ADLER» MOD. T. S. (MIRA REGOLABILE)
Calibro: 300 SAVAGE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 452
Lunghezza dell'arma: MM. 920
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata. —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota: Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «Adler» potranno apparire contrassegni di arsenali F A.T.; Armi guerra; Torino; F.N.A.

N. **8842** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 4 agosto 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «ADLER» MOD. 41 (MIRA REGOLABILE)
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 687
Lunghezza dell'arma: MM. 1170
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota: Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «Adler» potranno apparire contrassegni di arsenali F A T.; Armi guerra, Torino; F.N.A

N. **8843** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 4 agosto 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «FREEDOM ARMS» MOD. CASULL
Calibro: 44 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 190
Lunghezza dell'arma: MM. 355
Funzionamento: A ROTAZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: TORTI FRANCA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **8844** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 4 agosto 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «FREEDOM ARMS» MOD. 353
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 120
Lunghezza dell'arma: MM. 285
Funzionamento: A ROTAZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: TORTI FRANCA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **8845** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 4 agosto 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «FREEDOM ARMS» MOD. 353
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 190
Lunghezza dell'arma: MM. 355
Funzionamento: A ROTAZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: TORTI FRANCA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **8846** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 4 agosto 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «FREEDOM ARMS» MOD. 555
Calibro: 50 A. E.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 190
Lunghezza dell'arma: MM. 355
Funzionamento: A ROTAZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: TORTI FRANCA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **8847** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 4 agosto 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «PERUGINI VISINI E CO.» MOD. P. V.
Calibro: 300 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TORTI FRANCA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **8848** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362-C-91 in data 4 agosto 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «GUERINI A.» MOD. ALCE S (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 224 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1120
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8849** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362-C-91 in data 4 agosto 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo. CARABINA
Denominazione: «GUERINI A.» MOD. ALCE S (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 6,5 × 65
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1120
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8850** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362-C-91 in data 4 agosto 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «GUERINI A.» MOD. ALCE (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1120
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8851** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362-C-91 in data 4 agosto 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «GUERINI A.» MOD. ALCE (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 300 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1170
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8852** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362-C-91 in data 4 agosto 1994*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «GUERINI A.» MOD. ALCE (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 8 × 68 S
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1170
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8853** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362-C-91 in data 4 agosto 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «GUERINI A.» MOD. ALCE (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 5,6 × 57
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1120
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**.

N. **8854** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362-C-91 in data 4 agosto 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «GUERINI A.» MOD. ALCE S (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 257 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1170
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER).
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8855** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362-C-91 in data 4 agosto 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «GUERINI A.» MOD. ALCE S (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 270 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1170
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8856** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 4 agosto 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «SABATTI» MOD. GTX EXPRESS
Calibro: MM. 8 × 57 RS
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **8857** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 4 agosto 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «SABATTI» MOD. GTX EXPRESS
Calibro: MM. 9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **8858** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 4 agosto 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo. FUCILE EXPRESS
Denominazione: «SABATTI» MOD. GTX EXPRESS
Calibro: 375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne. DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore· —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento· A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **8859** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 4 agosto 1994.*

Descrizione dell'arma.

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «SABATTI» MOD. GTX EXPRESS
Calibro: 404 RIMLESS NITRO EXPRESS
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **8860** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 4 agosto 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «SABATTI» MOD. GTX EXPRESS
Calibro: 416 RIGBY
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **8861** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 4 agosto 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «SABATTI» MOD. GTX EXPRESS
Calibro: 458 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N **8862** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 4 agosto 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «SABATTI» MOD. GTX EXPRESS
Calibro: 470 NITRO EXPRESS
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **8863** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 4 agosto 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «SABATTI» MOD. GTX EXPRESS
Calibro: 475 NO2 NITRO EXPRESS
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **8864** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 4 agosto 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «SABATTI» MOD. GTX EXPRESS
Calibro: 500 NITRO EXPRESS
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **8865** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 4 agosto 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «SABATTI» MOD. GTX EXPRESS
Calibro: 600 NITRO EXPRESS
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **8866** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 4 agosto 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «SABATTI» MOD. 230 EXPRESS
Calibro: MM. 6,5 × 55 SE
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **8867** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 4 agosto 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «SABATTI» MOD. 230 EXPRESS
Calibro: MM 6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **8868** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 4 agosto 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «SABATTI» MOD. 230 EXPRESS
Calibro: MM. 7 × 65 R
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **8869** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 4 agosto 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «SABATTI» MOD. 230 EXPRESS
Calibro: MM. 8 × 57 JRS
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **8870** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 4 agosto 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «SABATTI» MOD. 230 EXPRESS
Calibro: MM. 9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **8871** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 4 agosto 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «SABATTI» MOD. 230 EXPRESS
Calibro: 30-06
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **8872** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 4 agosto 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «SABATTI» MOD. 230 EXPRESS
Calibro: 45-70 U.S. GOV.
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **8873** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 4 agosto 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «SABATTI» MOD. 230 EXPRESS
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **8874** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 4 agosto 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «SABATTI» MOD. 230 EXPRESS
Calibro: 444 MARLIN
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **8875** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 4 agosto 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SABATTI» MOD. ROVER 870 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 6 × 62 FRERES
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8876** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 4 agosto 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SABATTI» MOD. ROVER 870 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 6,5 × 65 RWS
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 8877 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 4 agosto 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SABATTI» MOD. ROVER 870 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 8878 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 4 agosto 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SABATTI» MOD ROVER 870 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 7 × 64
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 8879 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 4 agosto 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SABATTI» MOD. ROVER 870 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 8 × 57 JS
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 8880 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 4 agosto 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SABATTI» MOD. ROVER 870 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 9,3 × 62
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8881** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 4 agosto 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SABATTI» MOD. ROVER 870 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 25-06 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8882** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 4 agosto 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SABATTI» MOD. ROVER 870 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 30-06 SPRINGFIELD
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8883** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 4 agosto 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SABATTI» MOD. ROVER 870 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8884** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 4 agosto 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SABATTI» MOD. ROVER 870 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 338 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8885** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.316-C-77 in data 4 agosto 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «BERNARDELLI» MOD. P 90 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 7,65
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 152,4
Lunghezza dell'arma: MM. 225
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERNARDELLI FRANCESCO PRESIDENTE DELLA DITTA «VINCENZO BERNARDELLI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **8886** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.316-C-77 in data 4 agosto 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «BERNARDELLI» MOD. P 90 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 9 CORTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 152,4
Lunghezza dell'arma: MM. 225
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERNARDELLI FRANCESCO PRESIDENTE DELLA DITTA «VINCENZO BERNARDELLI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **8887** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.316-C-77 in data 4 agosto 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «BERNARDELLI» MOD. P 90 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 152,4
Lunghezza dell'arma: MM. 225
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERNARDELLI FRANCESCO PRESIDENTE DELLA DITTA «VINCENZO BERNARDELLI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **8888** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.316-C-77 in data 4 agosto 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «BERNARDELLI» MOD. P 90 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 200
Lunghezza dell'arma: MM. 277
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERNARDELLI FRANCESCO PRESIDENTE DELLA DITTA «VINCENZO BERNARDELLI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **8889** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.316-C-77 in data 4 agosto 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «BERNARDELLI» MOD. P 90 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 250
Lunghezza dell'arma: MM. 323
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERNARDELLI FRANCESCO PRESIDENTE DELLA DITTA «VINCENZO BERNARDELLI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **8890** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.316-C-77 in data 4 agosto 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «BERNARDELLI» MOD. P 100 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 150
Lunghezza dell'arma: MM. 228
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERNARDELLI FRANCESCO PRESIDENTE DELLA DITTA «VINCENZO BERNARDELLI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

NOTE

Al n. 1888 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica (da tiro) «SIG HAMMERLI» mod. P 210-5 cal. mm 7,65 Parabellum (canna mm 150). L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

L'arma può essere corredata di conversioni (canna, asta guidamolla e molla) idonee per impiegare i calibri:

mm 7,65 Parabellum con canna lunga mm 120;

mm 9 × 21 I.M.I. con canne lunghe mm 120, mm 150 e mm 180.

Alle suddette convenzioni, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 01909 del 2 febbraio 1994, viene estesa la qualifica di arma sportiva.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 4 luglio 1994.

RETTIFICHE

Al n. 8251 del Catalogo dove è scritto: Denominazione: «PERUGINI VISINI & CO.» MOD. P.V.H., leggasi: Denominazione: «PERUGINI VISINI & CO.» MOD. P.V.R.

94A5954

Modificazioni allo statuto dell'associazione «La Grande Famiglia», in Menfi

Con decreto ministeriale del 31 agosto 1994 sono state approvate le modifiche dello statuto dell'associazione «La Grande Famiglia», in Menfi, deliberate dall'assemblea dei soci in data 18 novembre 1993.

94A5955

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Artigiani della Pace», in S. Anna d'Alfaedo, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1994 la fondazione «Artigiani della Pace», con sede in S. Anna d'Alfaedo, è stata eretta in ente morale, con approvazione del relativo statuto, ed autorizzata ad accettare una donazione.

94A5956

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «S. Stefano», in Milano

Con decreto ministeriale 31 agosto 1994 la fondazione «S. Stefano», con sede in Milano, è eretta in ente morale, con approvazione del relativo statuto.

94A5957

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «La Fornitura - Società cooperativa a r.l. fra il personale delle ferrovie complementari della Sardegna - Compartimento di Macomer», in Macomer.

Con provvedimento ministeriale in data 9 agosto 1994, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile il sig. Sassu Sergio è stato nominato liquidatore della società cooperativa «La Fornitura - Società cooperativa a r.l. fra il personale delle ferrovie complementari della Sardegna - Compartimento di Macomer», con sede in Macomer (Nuoro), in sostituzione del sig. Muzzetto Graziano, deceduto.

94A5958

MINISTERO DEL TESORO

Abilitazione alla Sofid S.p.a., in Roma, ad effettuare le operazioni di trasferimento ai sensi della legge 5 luglio 1991, n. 197

Con decreto ministeriale n. 3/197 ab del 31 agosto 1994 è stata concessa l'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento ai sensi della legge 5 luglio 1991, n. 197, alla Sofid S.p.a., corrente in Roma, esercente l'attività di finanziaria del gruppo ENI.

94A5953

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Commissariamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1994, registro n. 1 Trasporti, foglio n. 223, vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 agosto 1994, sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, è stato sciolto il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

Il gen. S.A. Stelio Nardini è stato, altresì, confermato commissario della suddetta Azienda, con i poteri del presidente del consiglio di amministrazione.

94A6013

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione alla Seconda Università di Napoli ad accettare alcune donazioni

Con decreto 5 aprile 1994 del prefetto di Caserta la Seconda Università degli studi di Napoli è stata autorizzata ad accettare la donazione di set per cistoscopia diagnostica Circon-Acmi, del valore di L. 9.000.000, disposta in suo favore dalla ditta Serono Pharma.

Con decreto 5 aprile 1994 del prefetto di Caserta la Seconda Università degli studi di Napoli è stata autorizzata ad accettare la donazione di flussometria VFS51005, del valore di L. 8.000.000, disposta in suo favore dalla ditta Neofarmed S.p.a.

Con decreto 5 aprile 1994 del prefetto di Caserta la Seconda Università degli studi di Napoli è stata autorizzata ad accettare la donazione di Timed TD100 diatermocauterio, del valore di L. 6.800.000, disposta in suo favore dalla ditta Serono Pharma.

94A5960

Autorizzazione all'Università «Federico II» di Napoli ad accettare alcune donazioni

Con decreto 20 aprile 1994 del prefetto di Napoli l'Università degli studi «Federico II» di Napoli è stata autorizzata ad accettare la donazione di un monitor Hellige Vican 611 completo di stampante, una lampada scialetica ASE mod. 5507, armadio con due ante mod. 5069 CBM, due registratori Holter Oxford ECG completo di cavo passante con numero matricola 452/554, 452/555, disposte in suo favore dalle ditte Medical S.r.l. e Zeneca S.p.a.

Con decreto 20 aprile 1994 del prefetto di Napoli l'Università degli studi «Federico II» di Napoli è stata autorizzata ad accettare la donazione di ecografo Soucace mod. 1500 della ditta Medison completo di un sonda convex 3,5 MHZ e una sonda endovaginale 6,5 MHZ, del valore di L. 35.000.000, disposta in suo favore dalla ditta Tonon Bruno e C. S.r.l. di Bologna.

Con decreto 20 aprile 1994 del prefetto di Napoli l'Università degli studi «Federico II» di Napoli è stata autorizzata ad accettare la donazione di un telefax Italtel modello CT 330 della Samaco Copy S.r.l., un armadio modello 00552 della ditta Off. Comm S.r.l., del valore di L. 1.730.000 e L. 465.000, disposta in suo favore dalla ditta Upjhon S.p.a di Milano, da destinare al dipartimento di patologia sistematica.

94A5961

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Sospensione dell'efficacia del provvedimento 14 luglio 1994, concernente la pubblicazione del prezzo della specialità medicinale EULEXIN.

Con ordinanza n. 1055/1994 del 30 agosto 1994, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione VI, accogliendo il ricorso in appello proposto dal CIPE contro la Schering - Plough S.p.a., ha annullato l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio - Sezione III, n. 508/1994 del 18 maggio 1994, che aveva dichiarato l'obbligo del CIPE di far luogo alla pubblicazione del prezzo della specialità medicinale EULEXIN nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pertanto, a seguito della menzionata pronuncia del Consiglio di Stato, si sospende l'efficacia del provvedimento del commissario *ad acta* 14 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 167 del 19 luglio 1994, relativo al prezzo della specialità medicinale EULEXIN 30 cpr 250 mg.

94A6023

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Modificazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, dell'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto con riferimento alla società Cartiere Burgo S.p.a. (Comunicazione n. 94008574 dell'8 settembre 1994).

Con comunicazione n. 94008304 del 25 agosto 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 settembre 1994, è stato pubblicato, ai sensi del comma 3 della norma in oggetto, l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto per quelle società che hanno approvato il bilancio relativo all'esercizio 1993 nel corso dei mesi aprile-luglio 1994 ed in ordine alle quali, alla data del 16 agosto 1994, è pervenuto alla Consob il relativo verbale assembleare.

Nella medesima comunicazione, inoltre, sono state prese in considerazione tutte le variazioni rilevanti dell'azionariato che siano intervenute successivamente alla tenuta dell'assemblea ordinaria di bilancio al fine di rendere noto un ammontare il più possibile aggiornato.

Ala data odierna, una comunicazione di rettifica ex art. 1/5 della legge n. 216/1974 da parte dell'azionista di riferimento della società Cartiere Burgo S.p.a. ha comportato l'individuazione di un diverso ammontare della partecipazione rilevante per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto, ed il conseguente aggiornamento del dato riportato negli allegati alla citata comunicazione a rettifica di quello reso noto.

Società con azioni quotate in borsa	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Cartiere Burgo S.p.a. (*)	21,23% Gemina S.p.a.	24,76% (**) Gemina S.p.a. (Allegato *A*)

(*) Società per la quale si rende noto l'ammontare della partecipazione di maggioranza relativa nell'assemblea ordinaria (allegato *A*).

(**) Percentuale resa nota nella comunicazione n. 94008304 del 25 agosto 1994 e successivamente rettificata dalla Gemina S.p.a.

I criteri di inserimento delle società nei singoli allegati *A*, *B*, *C* e *D* sono individuati nella citata comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1992.

94A5963

REGIONE VALLE D'AOSTA

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Consumo di Pont-Saint-Martin a r.l.», e nomina del commissario

Con provvedimento n. 6868, in data 26 agosto 1994, la giunta regionale ha provveduto a revocare, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori e i sindaci della società cooperativa «Consumo di Pont-Saint-Martin a r.l.», con sede in Pont-Saint-Martin, via Castello, 10, costituita con atto a rogito del notaio Brun Giovanni, in data 8 novembre 1896, e ad affidare la gestione ad un commissario nella persona del dott. Dalbard Mario, con studio in Donnas, via Roma, 32, per un periodo di mesi sei, con decorrenza dal 5 settembre 1994.

94A5979

PROVINCIA DI ANCONA

Approvazione del piano di recupero di aree in comune di Maiolati Spontini

La giunta provinciale, con deliberazione 30 novembre 1993, n. 2099, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 34/1992, all'approvazione del piano di recupero di aree in frazione Moie del comune di Maiolati Spontini, con le prescrizioni riportate nell'allegato parere del C.P.T.

94A5980

UNIVERSITÀ DI TORINO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9 e 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di magistero, sede di Torino, dell'Università di Torino è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

lingua e letteratura francese.

La relativa chiamata del docente sarà subordinata all'avvenuto accredito dei fondi d parte del competente Ministero.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A5982

UNIVERSITÀ DI PISA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà sottoindicata sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di agraria:

anatomia, fisiologia e morfologia degli animali domestici;

lotta biologica e integrata.

Ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, il decreto rettorale di trasferimento potrà essere disposto solo dopo aver accertato la effettiva disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A5985

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 193 del 19 agosto 1994).

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza del provvedimento n. 229/1994 del 5 agosto 1994, alla pag. 56, seconda colonna, ove è indicato: «specialità medicinale: DEPAKIN - 40 cpr mg 200 - 10 cpr mg 500 e ml 40 di soluzione al 20%», in luogo di: «*10 cpr mg 500*», leggasi: «*40 cpr mg 500*».

94A5986

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1994).

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza del decreto n. 98/1994 del 17 agosto 1994, concernente la specialità medicinale «FLUIMUCIL», alla pag. 30, prima colonna, ove sono riportate le indicazioni terapeutiche, in luogo di: «... trattamento delle affezioni respiratorie caratterizzate da ipersecrezione densa e vischiosa: bronchite acuta, bronchite cronica e sue riacutizzazioni, enfisema polmonare, mucoviscidosi e bronchiectasie. *Trattamento antidotico. Intossicazione accidentale o volontaria da paracetamolo. Uropatia da iso e ciclofosfamide.*», leggasi: «... trattamento delle affezioni respiratorie caratterizzate da ipersecrezione densa e vischiosa: bronchite acuta, bronchite cronica e sue riacutizzazioni, enfisema polmonare, mucoviscidosi e bronchiectasie.».

94A5987

Comunicato relativo all'avviso del Ministero di grazia e giustizia concernente: «Cessazione di notai dall'esercizio». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 182 del 5 agosto 1994).

Nell'avviso citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 50 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Rosapepe Elio, residente nel comune di Salerno, dal 28 *ottobre* 1994 ...», si legga: «Rosapepe Elio, residente nel comune di Salerno, dal 28 *novembre* 1994 ...».

94A5966

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Revoche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 172 del 25 luglio 1994).

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 30, seconda colonna, ove è indicata la specialità medicinale «XYLOCAINA», in luogo di: «2% *EPIFEN* 100 TBF *ANTOAS* 1,8 ml cod. *02671010*», leggasi: «2% *EPINEFRINA* 100 TBF *AUTOAS* 1,8 ml, cod. *022671010*».

94A5988

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1994

CANONI ABBONAMENTO	ITALIA	ESTERO
Annuale	L. 336.000	L. 672.000
Semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma; sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1994

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio Inserzioni.

Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo. Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura. Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta.

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L. 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

Testata	(Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000

ANNUNZI GIUDIZIARI

Testata	(Riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146

BASILICATA

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via M. Greco, 99

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.r.l.
Via Vasto, 15

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
L'ATENEO di Dario Pironti & C.
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S.R.L.
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S.R.L.
Via Merliani, 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA G.
Piazza Cavour, 75

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA S.R.L.
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C

◇ **CARPI**
LIBRERIA R. & G. BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S.r.l.
Via Romagna, 30

LAZIO

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S.R.L.
Via Tritone, 61/A

◇ **SORA (Frosinone)**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR" di MASSI ROSSANA e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA di M. SERENA BALDARO e C.
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A. LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S.r.l.
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO S.R.L.
Via Mapelli, 4

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **TORINO**
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZ. COMMERC.
Via Gubbio, 14

◇ **MOLFETTA (Bari)**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt. Emanuele, 194

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C.
Via F. Riso, 56

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
CICALA INGUAGGIATO G.
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G.P.L.
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille, 13

◇ **PRATO**
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBR. PAVANELLO CARLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA EDITRICE A R.L.
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari.

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189